

CCXXXVI SEDUTA*(POMERIDIANA)***GIOVEDÌ 21 LUGLIO 1988****Presidenza del Presidente SANNA****I n d i****del Vicepresidente MURA****I N D I C E**

Congedo	11145
Proposta di modifica al Regolamento Interno del Consiglio regionale. (Continuazione della discussione degli articoli):	
SABA	11146-11147-11149-11153-11165-11182-11189-11194
COCCO	11148
PRESIDENTE	11149-11197-11198
CATTE	11149
CHESSA	11155-11157
TAMPONI	11188
ORTU ITALO	11196
ORRU'	11196-11198
MELONI	11197-11198

La seduta è aperta alle ore 17 e 30.

MOI, Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 19 luglio 1988, che è approvato.

Congedo

PRESIDENTE. Comunico che il consigliere Elia Marracini ha chiesto di poter usufruire di due

giorni di congedo per motivi di salute. Se non vi sono opposizioni il congedo si intende accordato.

Continuazione della discussione degli articoli della proposta di modifica al Regolamento Interno del Consiglio regionale della Sardegna

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione della proposta di modifica al Regolamento interno del Consiglio regionale della Sardegna. Nella precedente seduta siamo arrivati all'esame dell'articolo 40. A questo articolo è stato presentato dalla Giunta per il Regolamento un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Giunta per il Regolamento

"Art. 40

Al secondo comma dopo la parola 'Consiglio' aggiungere 'sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari' ". (120)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Cocco.

COCCO (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Se non ci sono affermazioni contrarie a quanto sto per dire, l'interpretazione dovrebbe essere unanime da parte del Consiglio per gli atti parlamentari. La dizione "sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari", al di là della formulazione, non comporterebbe, per volontà del Consiglio, l'obbligo di sentire i Presidenti dei Gruppi consiliari tutte le volte che si tratti di dare un'autorizzazione. La prassi dovrebbe essere quella di audire i Presidenti dei Gruppi consiliari solo quando il Presidente del Consiglio lo ritenga opportuno, sia nei casi dubbi, sia per poter acquisire ulteriori elementi per la sua decisione. Ma se il Presidente del Consiglio fosse già orientato, per la normalità della richiesta e per gli elementi a sua disposizione, verso l'autorizzazione non ci dovrebbe essere l'obbligo di porre in essere una procedura che allungherebbe i tempi dell'autorizzazione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 50, del Gruppo della Democrazia Cristiana, che ha ricevuto il parere contrario della Giunta per il Regolamento.

Ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). L'emendamento numero 50 viene ritirato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 49, del Gruppo della Democrazia Cristiana, che ha ricevuto il parere favorevole della Giunta per il Regolamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 40. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 120. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 41.

MOI, *Segretaria*:

Art. 41

(Audizioni e acquisizioni di informazioni)

1. Le Commissioni, per una migliore conoscenza degli argomenti sottoposti al loro esame, possono, informandone il Presidente del Consiglio, sentire il Presidente della Giunta e gli Assessori interessati e possono, altresì, previa intesa con questi, convocare funzionari dell'Amministrazione regionale e acquisire per loro tramite documenti e informazioni.

2. Le Commissioni possono inoltre sentire, anche per acquisire informazioni e documenti, sempre in relazione agli argomenti in esame, informandone il Presidente del Consiglio e previa intesa con i relativi responsabili politici, funzionari di enti ed aziende dipendenti dalla Regione e, sempre nell'ambito della Sardegna, amministratori o dirigenti di enti pubblici e di aziende private, rappresentanti di sindacati, di categorie economiche, di interessi diffusi e di gruppi sociali, di esperti.

3. Sempre ai fini indicati ai commi precedenti le Commissioni possono chiedere, tramite il Presidente del Consiglio, di sentire parlamentari, rappresentanti e dirigenti di settori dell'Amministrazione statale e altri organi estranei alla Regione.

4. Nel corso delle audizioni non si dà luogo né a votazioni né ad espressioni di voto.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati sette emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento soppressivo parziale Anedda

"Art. 41

Al primo comma sopprimere le parole 'informandone il Presidente del Consiglio' ". (51)

Emendamento soppressivo parziale Anedda

"Art. 41

Al secondo comma sopprimere le parole 'informandone il Presidente del Consiglio' ". (52)

Emendamento sostitutivo parziale Anedda

"Art. 41

Al secondo comma sostituire le parole 'responsabili politici' con le parole 'Assessori competenti' ". (53)

Emendamento soppressivo parziale Gruppo P.R.I.

"Art. 41

Al primo comma sopprimere la frase: 'informandone il Presidente del Consiglio' ". (54)

Emendamento soppressivo parziale Gruppo P.R.I.

"Art. 41

Al secondo comma sopprimere la frase: 'informandone il Presidente del Consiglio e previa intesa con i relativi responsabili politici' ". (55)

Emendamento soppressivo parziale Gruppo P.R.I.

"Art. 41

Al terzo comma sopprimere la frase 'tramite il Presidente del Consiglio' ". (56)

Emendamento sostitutivo parziale Giunta per il Regolamento

"Art. 41

Al secondo comma dell'articolo 41 sostituire le parole 'responsabili politici' con 'responsabili istituzionali' ". (115)

PRESIDENTE. L'emendamento numero 115 è stato presentato dalla Giunta per il Regolamento. Gli emendamenti numero 51, 52 e 53, del Gruppo del Movimento sociale, hanno ricevuto il parere contrario della Giunta per il Regolamento così come gli emendamenti numero 54, 55 e 56 del Gruppo repubblicano.

Ha domandato di parlare l'onorevole Chessa. Ne ha facoltà.

CHESSA (M.S.I.-D.N.). Il nostro Gruppo ritira gli emendamenti numero 51, 52 e 53 relativi all'articolo 41.

PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti del Gruppo del P.R.I. ha facoltà di parlare l'onorevole Tarquini.

TARQUINI (P.R.I.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento della Giunta per il Regolamento ha facoltà di parlare l'onorevole Cocco.

COCCO (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Signor Presidente, gli emendamenti vanno visti comma per comma per valutarne la portata ed anche in relazione alla disciplina attuale. Per quanto riguarda l'audizione della Giunta, Presidente ed Assessori, nell'attuale Regolamento non c'è nessun obbligo di informarne il Presidente del Consiglio. La norma del primo comma dell'attuale articolo è invece più restrittiva, direi che è peggiorativa. Almeno su questo, per il momento, noi chiediamo una riflessione.

Il dialogo tra le Commissioni e la Giunta è un fatto normale nella vita parlamentare anche a livello nazionale, le Commissioni parlamentari e un

Ministro o il Presidente del Consiglio possono sentirsi senza che il Presidente del Consiglio o i Presidenti delle Camere ne siano necessariamente informati. Si potrà dire: un'informazione non guasta, un'informazione è utile, certamente non è un'autorizzazione. Si tratta di vedere che cos'è un'informazione: è una lettera, è una comunicazione, è qualcosa che rende più pesante il dialogo tra la Commissione e la Giunta? Perché altrimenti nel Regolamento interno del funzionamento degli uffici basta predisporre una norma che obblighi il funzionario, tutte le volte che c'è un'audizione di Giunta, a darne comunicazione alla Segreteria generale affinché ne informi il Presidente del Consiglio. Sarebbe necessario pertanto scrivere una lettera, protocollarla e mandarla al Presidente del Consiglio. Va bene, non si dovrebbe attendere risposta, però si tratterebbe pur sempre di una macchinosità che a noi sembra eccessiva.

Tra le Commissioni e la Giunta ci deve essere la massima snellezza nei rapporti.

Il secondo comma dell'articolo 39 del vigente Regolamento interno recita: "Le Commissioni hanno facoltà di invitare alle sedute i membri della Giunta per chiedere chiarimenti sugli argomenti in esame". In questo primo comma invece è detto: "Le Commissioni, per una migliore conoscenza degli argomenti sottoposti al loro esame" - quindi non si tratta di indagini - "possono sentire il Presidente della Giunta e gli Assessori interessati e possono, altresì, previa intesa con questi, convocare funzionari dell'Amministrazione..." con questa aggiunta: "informandone il Presidente del Consiglio". Quindi, a nostro avviso, la norma è più restrittiva della vigente.

Per quanto riguarda invece il secondo ed il terzo comma, in effetti, le Commissioni dovrebbero interloquire non direttamente con la Giunta e con gli Assessori, ma addirittura con funzionari ed aziende dipendenti dalla Regione, amministratori o dirigenti di enti pubblici eccetera, nonché con parlamentari, rappresentanti e dirigenti di settori dell'Amministrazione statale. In questi casi si potrebbe discutere dato che l'interlocuzione avviene all'esterno - diciamo - dell'istituto regionale inteso complessivamente e cioè Consiglio, Giunta e Assessori. Noi avevamo previsto un emendamento soppressivo ma non ne facciamo una questione.

Il Partito repubblicano propone di cancellare quel "tramite il Presidente del Consiglio"; diciamo che sono possibilità che possono essere discusse, si tratta forse, in questi due casi, di rendere il Presidente del Consiglio partecipe di questa attività delle Commissioni che non è più ordinarissima.

Non è una questione politica, ovviamente, perché per una informazione può bastare un biglietto, speriamo che poi però non debba essere solennizzata con tutta la prassi della missiva da protocollare e via dicendo. Molte volte avviene che anche nel corso di una seduta si decida di sentire l'Assessore, gli si telefona e si concorda immediatamente con lui una audizione. Attualmente tutto questo avviene con la massima semplicità. Quindi noi invitiamo a mantenere questa formulazione solo per il secondo ed il terzo comma e ad eliminarla per il primo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cocco. Ne ha facoltà.

COCCO (P.C.I.). Le osservazioni del collega Saba hanno certamente un loro fondamento, io direi che possiamo ritenerle valide come prassi interpretativa da instaurare per il futuro onde evitare assolutamente formalizzazioni. Per altro verso, abbiamo necessità di un coordinamento non di tipo burocratico ma istituzionale per quanto riguarda il secondo comma laddove è detto: "informandone il Presidente del Consiglio". La necessità di informazione non vuol dire in questo caso attribuire poteri al Presidente del Consiglio, significa anzi voler evitare situazioni di potenziale conflittualità. Prendiamo il caso di due, tre Commissioni che contemporaneamente decidano di convocare il Presidente della Giunta o lo stesso Assessore, può capitare. A quel punto potrebbe persino verificarsi una situazione di conflitto perché un Assessore potrebbe sembrare inadempiente.

Ebbene, non viene attribuito un potere, in questo caso, al Presidente del Consiglio, ma semplicemente una funzione di coordinamento in senso non burocratico, un coordinamento istituzionale per una attività che tanto più potrà essere penetrante, come attività del Consiglio, quanto più sarà coordinata.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Prendo atto di questa interpretazione, basterà cioè una telefonata: se si trova il Presidente o il Vicepresidente, bene, altrimenti si comunica alla segreteria.

Dovrebbe trattarsi di un qualcosa da demandare al funzionario della Commissione, incaricato dal Presidente della Commissione stessa di informare la Presidenza, tramite la segreteria, del fatto che si sta facendo una convocazione. Non vedo altra possibilità. La prassi è di una tempestiva - e d'altra parte è meglio che sia così - comunicazione con i membri della Giunta per una audizione che a volte è necessaria per non bloccare il corso di un provvedimento.

PRESIDENTE. Il Presidente non intende assolutamente interferire nel dibattito in corso per l'esame di questo provvedimento. Però al Presidente corre l'obbligo di ricordare, in particolare ai colleghi componenti la Giunta per il Regolamento, che la frase "informandone il Presidente del Consiglio" (oltre all'intera formulazione dell'articolo) è stata inserita a suo tempo dopo una discussione non disattenta in Giunta per il Regolamento sulla base di alcune situazioni concrete, di alcune difficoltà che abbiamo incontrato nella prassi istituzionale anche nel corso di questa legislatura. Sono state ripetutamente manifestate da parte del Presidente della Giunta anche alla Presidenza del Consiglio, non solo alla Presidenza di alcune Commissioni, difficoltà sorte proprio nel condurre il rapporto fra Commissioni e Giunta. In particolare la Giunta regionale, sempre attraverso il suo Presidente, ha lamentato che spesso la richiesta di audizione, pervenuta all'ultimo momento o in contemporanea da parte di diverse Commissioni, ha creato problemi all'Esecutivo regionale. L'informazione dunque era stata inserita esclusivamente sulla base di queste preoccupazioni.

Naturalmente il Consiglio è sovrano ed autonomo e può decidere in merito. Restano dunque agli atti questi chiarimenti.

Ha domandato di parlare l'onorevole Catte. Ne ha facoltà.

CATTE (P.R.I.). Presidente, noi non abbiamo difficoltà a ritirare gli emendamenti numero 54 e 55, avremmo qualche problema relativamente al numero 56 perché non ci risultava chiaro il significato di "tramite". Se questo "tramite" esprime un'esigenza di ordine funzionale potremmo anche ritirare questo emendamento, se invece si tratta di una condizione perché una Commissione possa audire componenti del Parlamento nazionale o rappresentanti e dirigenti di settori dell'Amministrazione statale e altri organi estranei all'Amministrazione regionale saremmo per lasciarlo. E' questo che non ci risultava chiaro. Se il "tramite" - ripeto - è un problema funzionale ritiriamo anche il numero 56, se viceversa è una condizione vorremmo che l'Assemblea si esprimesse sull'emendamento.

PRESIDENTE. Il "tramite", onorevole Catte, ha semplicemente carattere tecnico. Significa che la richiesta di audizione ai parlamentari nazionali o ai rappresentanti di enti e di amministrazioni dello Stato verrà trasmessa con la firma del Presidente del Consiglio regionale. E' un fatto tecnico di rappresentanza esterna dell'istituzione perché si sono verificate diverse situazioni concrete anche di diniego da parte delle amministrazioni dello Stato di fronte a convocazioni da parte delle Commissioni senza la firma del Presidente dell'Assemblea, e la stessa difficoltà l'abbiamo incontrata persino con la delegazione parlamentare sarda. Quindi è stato inserito questo "tramite" esattamente col significato che lei indicava poc'anzi.

CATTE (P.R.I.). Signor Presidente, convergo con lei, quindi le gerarchie vanno rispettate, è un fatto tecnico. Ritiriamo pertanto anche l'emendamento numero 56. Intanto questo suo intervento resterà agli atti come quello di tutti i colleghi. Grazie.

PRESIDENTE. Resta quindi l'emendamento numero 115, della Giunta per il Regolamento, che metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 41. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 42.

MOI, *Segretaria*:

Art. 42

(Pareri di organi estranei alla Regione)

Ove la Commissione a maggioranza assoluta dei suoi componenti ritenga che su un progetto di legge o atto di programmazione sia opportuno chiedere un parere ad organi estranei alla Regione, ne deve fare richiesta tramite il Presidente del Consiglio.

Nella richiesta deve essere specificato il termine oltre il quale la Commissione riprenderà la discussione dell'argomento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 43.

MOI, *Segretaria*:

Art. 43

(Pareri interni)

1. Ogni Commissione ha sempre l'obbligo di chiedere, prima della conclusione dell'esame di un provvedimento, il parere della Commissione finanze ogniqualvolta il progetto implichi entrate o spese sia per le disposizioni contenute nel testo del proponente, sia per le modifiche che allo stesso si intendano apportare. Tali pareri sono dati per iscritto.

2. La Commissione finanze nomina, per il provvedimento sul quale abbia formulato un parere, un proprio relatore al Consiglio, perché espri-

ma in Assemblea, sugli emendamenti finanziari, le valutazioni previste dal sesto comma del successivo art. 83.

3. Qualora entro quindici giorni, o otto giorni in caso della procedura abbreviata prevista dall'art. 100, a decorrere dalla comunicazione della richiesta non vengano espressi i suddetti pareri, si intende che le Commissioni non abbiano trovato nulla da eccepire. Questo termine può essere prorogato dal Presidente del Consiglio per giustificato motivo.

4. Se una Commissione su un argomento di sua competenza ritiene utile sentire il parere di un'altra Commissione, può provocarlo, prima di deliberare nel merito.

5. Qualora una Commissione ritenga di dover esprimere un parere, per aspetti di sua competenza, su un provvedimento assegnato ad un'altra Commissione, può proporre la questione al Presidente del Consiglio, che decide in merito.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 44.

MOI, *Segretaria*:

Art. 44

(Partecipazione di Consiglieri estranei o della Giunta ai lavori delle Commissioni)

1. Il presentatore di una proposta di legge o di altra iniziativa, che non faccia parte della Commissione incaricata di esaminarla, deve essere invitato a partecipare ai lavori della Commissione, senza voto deliberativo. E' facoltà della Commissione nominarlo relatore.

2. Ciascun consigliere, o la Giunta con propria deliberazione, possono trasmettere alle Commissioni emendamenti o articoli aggiuntivi ai progetti di legge e chiedere, o essere richiesti, di illustrarli.

3. Il Presidente della Giunta o l'Assessore

competente per materia possono chiedere alla Commissione di sospendere l'esame di un provvedimento per un massimo di quarantotto ore, al fine di presentare emendamenti.

4. Le Commissioni ne danno notizia al Consiglio nelle relazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 45.

MOI, *Segretaria*:

Art. 45

(Rapporto di verifica)

1. L'Assessore competente, previo invio di una relazione scritta da far pervenire almeno quindici giorni prima, è tenuto a svolgere in Commissione, in seduta pubblica, almeno una volta all'anno, e quando la Commissione stessa lo richieda, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio, un rapporto di verifica sull'attività del suo Assessorato, dando atto dello stato di attuazione delle leggi regionali di relativa competenza.

2. Sul rapporto dell'Assessore, che non può eccedere la durata di quindici minuti, i singoli Commissari possono chiedere chiarimenti e porre questioni.

3. Ciascun intervento dei singoli Commissari ed ogni risposta dell'Assessore non possono superare i cinque minuti.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati quattro emendamenti. Se ne dia lettura:

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo parziale Anedda

"Art. 45

Al primo comma sostituire le parole 'previa

autorizzazione del Presidente del Consiglio' con le parole 'informandone il Presidente del Consiglio' ". (57)

Emendamento sostitutivo parziale Anedda

"Art. 45

Al secondo comma sostituire la parola 'quindici' con la parola 'trenta' ". (58)

Emendamento sostitutivo parziale Gruppo D.C.

"Art. 45

Il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dal seguente 'Sul rapporto dell'Assessore i singoli Commissari possono chiedere chiarimenti e porre questioni' ". (59)

Emendamento soppressivo parziale Gruppo D.C.

"Art. 45

Al primo comma sopprimere le parole: 'previa autorizzazione del Presidente del Consiglio' ". (60)

PRESIDENTE. Gli emendamenti del Gruppo del Movimento Sociale Italiano hanno ricevuto il parere favorevole della Giunta per il Regolamento. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrarli.

CHESSA (M.S.I.-D.N.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Gli emendamenti del Gruppo della Democrazia Cristiana hanno ricevuto il parere contrario della Giunta per il Regolamento. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrarli.

SABA (D.C.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento nume-

ro 57. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Noi ritiriamo a questo punto l'emendamento numero 60 perché superato dall'approvazione dell'emendamento numero 57.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 58. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Anche l'emendamento numero 59 del Gruppo della Democrazia Cristiana viene in questo momento ritirato. Metto in votazione l'articolo 45. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 46.

MOI, *Segretaria*:

Art. 46

(Relazioni al Consiglio)

1. Per la discussione davanti al Consiglio degli argomenti di sua competenza, la Commissione nomina uno o più relatori di maggioranza.

2. E' facoltà delle minoranze determinatesi nella votazione presentare proprie relazioni scritte.

3. I Consiglieri che fanno parte della Commissione in veste di osservatori possono presentare proprie relazioni.

4. Le relazioni devono essere presentate al Consiglio nel termine di dieci giorni dalla conclusione dell'esame in Commissione. Tale termine può essere prorogato dal Presidente del Consiglio fino a trenta giorni.

5. Gli stessi termini valgono per la presentazione di pareri.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 47.

MOI, *Segretaria*:

Art. 47

(Procedure speciali su richiesta unanime della Commissione competente)

1. Qualora su un progetto di legge o su altro atto da sottoporre all'esame dell'Assemblea la Commissione competente esprima all'unanimità parere favorevole senza apportarvi modifiche, la Commissione stessa può proporre al Consiglio che il relatore riferisca all'Assemblea anche oralmente.

2. Se la Commissione competente ha espresso all'unanimità parere favorevole su un progetto di legge, può chiedere, all'unanimità, che il Consiglio proceda all'approvazione senza discussione dei singoli articoli, secondo quanto previsto dal successivo art. 89, comma 3°, salvo il caso che si opponga il rappresentante della Giunta regionale ovvero i Consiglieri che fanno parte della Commissione in veste di osservatori.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento soppressivo parziale Gruppo D.C.

"Art. 47 - Il secondo comma è soppresso".
(61)

PRESIDENTE. Questo emendamento ha ricevuto il parere contrario della Giunta per il Regolamento. Ha facoltà di illustrarlo l'onorevole Saba.

SABA (D.C.). Signor Presidente, al secondo comma si ipotizza: "Se la Commissione competente ha espresso all'unanimità parere favorevole su un progetto di legge, può chiedere, all'unanimità, che il Consiglio proceda all'approvazione senza discussione dei singoli articoli, secondo quanto previsto dal successivo articolo 89, comma terzo, salvo il caso che si opponga il rappresentante della Giunta regionale ovvero i consiglieri che fanno parte della Commissione in veste di osservatori". Al successivo articolo 89 è prevista l'approvazione senza discussione, e precisamente al comma terzo è detto: "Qualora su un progetto di legge le competenti Commissioni abbiano espresso all'unanimità parere favorevole, il Consiglio può, a richiesta unanime delle Commissioni stesse, decidere di procedere all'approvazione senza discussione dei singoli articoli".

La richiesta delle Commissioni deve avvenire all'unanimità, ma poi perché questa richiesta venga accolta, è detto nel successivo articolo 89, è il Consiglio che si pronuncia a maggioranza. Noi tendevamo a tutelare i Gruppi minori in quanto questi non sono presenti in alcune Commissioni e quindi non partecipano alla votazione, mentre i Gruppi maggiori ci sono e basta che anche un solo commissario si opponga per fa sì che la richiesta non venga accolta non essendovi più l'unanimità della Commissione.

E' vero che i Gruppi minori possono avere degli osservatori ma potrebbero non essere presenti, e se non sono presenti la richiesta, alla fine della seduta della Commissione stessa, ha ormai avuto il suo corso. La richiesta quindi ha tutta la validità, arriva in Consiglio e, in base al terzo comma dell'articolo 89, viene accolta ovviamente a maggioranza. In questo modo un Gruppo minore rischia di essere tagliato fuori dall'esame assembleare dell'articolato. E' una questione un po' delicata. Per quanto ci riguarda, stante la situazione politica, in tutte le Commissioni avremmo un commissario, almeno, che se ritiene non sia il caso si opporrà alla richiesta della Commissione di non discutere gli articoli in Aula e quindi, non essendo il consenso unanime, la richiesta non avrà corso e dovrà essere discusso l'articolato. Ma la nostra preoccupazione è che ci possa essere una prevaricazione da parte della maggioranza (non parlo

della maggioranza politica ma di quella consiliare) nei confronti dei Gruppi minori che non fossero presenti in Commissione o perché non hanno commissario o perché non fossero presenti gli osservatori al momento della richiesta unanime della Commissione di non esaminare l'articolato. Questa è la giustificazione ed il combinato disposto tra l'articolo 47, secondo comma, e l'articolo 89, terzo comma.

Si tratta di aggiungere, a nostro avviso, oltre alla frase: "salvo il caso che si opponga il rappresentante della Giunta regionale ovvero i consiglieri che fanno parte della Commissione in veste di osservatori", la seguente dizione: "o un Presidente di gruppo consiliare", per tutelare tutti i Gruppi. Noi non abbiamo avanzato questa richiesta perché abbiamo pensato: eliminiamo il secondo comma per la massima garanzia di tutti, se però il comma lo si vuole salvare perché questa procedura è bene che si instauri, dobbiamo garantire tutti i Gruppi. Quindi il progetto di legge va in Aula per l'approvazione senza che si esaminino gli articoli se non si è opposto nessun commissario, se non si è opposto nessun osservatore, se non si è opposto, in mancanza di essi, nessun Gruppo consiliare.

Siccome nello Statuto, credo di non sbagliare, c'è un riferimento preciso alla procedura di approvazione di un progetto di legge che deve essere votato articolo per articolo - ed è un diritto statutario - stiamo attenti, perché con il Regolamento interno noi non possiamo venire meno ad un dettato statutario.

Non basta che la richiesta sia appoggiata dalla maggioranza, è necessario che nessun Gruppo si opponga, almeno questo. Si può sopprimere il secondo comma, oppure, se si vuole mantenere, aggiungere: "o un Presidente di Gruppo consiliare".

E' necessaria pertanto una sospensione dell'articolo per formalizzare questa aggiunta e, in ogni caso, per rifletterci sulla base anche delle norme contenute nello Statuto per quanto riguarda la formazione della legge, perché noi non possiamo disporre così.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, la richiesta di sospendere questo articolo è accolta.

CABRAS (P.S.I.). Presidente, quanti sono gli articoli sospesi?

PRESIDENTE. Questo è il quarto. Si dia lettura dell'articolo 48.

MOI, Segretaria:

Art. 48

(Processo verbale)

1. Dei lavori delle Commissioni è redatto per ogni seduta un processo verbale che deve contenere gli atti, le deliberazioni nonché la posizione dei singoli Commissari intervenuti nella discussione. I Commissari possono chiedere al Presidente che nel verbale vengano riportate integralmente alcune loro dichiarazioni.

2. Il processo verbale, alla cui redazione sovrintende il Segretario, è sottoscritto dal Presidente e da chi l'ha redatto.

3. Copia del processo verbale sarà rilasciata ai Consiglieri che ne facciano richiesta.

4. Il processo verbale deve essere redatto e messo a disposizione dei Consiglieri entro una settimana dalla seduta cui si riferisce. Esso si intende approvato se non vengono fatte osservazioni nei successivi sette giorni.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo parziale Gruppo D.C.

"Art. 48

Al secondo comma, sostituire le parole 'nei successivi sette giorni' con la frase 'nella seduta nella quale se ne dà lettura' ". (62)

PRESIDENTE. Questo emendamento ha ricevuto il parere contrario della Giunta per il Regolamento. Uno dei presentatori ha facoltà di

illustrarlo.

SABA (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'articolo 48. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 49.

MOI, Segretaria:

Art. 49

(Relazioni e risoluzioni d'iniziativa delle Commissioni)

1. Le Commissioni hanno facoltà di predisporre, di propria iniziativa, relazioni e risoluzioni sulle materie di loro competenza e di chiedere che esse siano eventualmente portate in discussione in Assemblea.

2. Le Commissioni, inoltre, a conclusione dell'esame di questioni sulle quali non siano tenute a riferire al Consiglio, possono votare risoluzioni al fine di esprimere la loro posizione e di formulare eventuali proposte alla Giunta regionale in ordine all'argomento discusso. Le risoluzioni vengono trasmesse alla Giunta dal Presidente del Consiglio che, prima dell'invio, può invitare la Commissione a riesaminare il documento.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento soppressivo parziale gruppo D.C.

"Art. 49

Alla fine del secondo comma sopprimere la frase 'che, prima dell'invio può invitare la Commissione a riesaminare il documento' ". (63)

PRESIDENTE. Questo emendamento ha ricevuto il parere favorevole della Giunta per il Regolamento. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrarlo.

SABA (D.C). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 49. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 50.

MOI, *Segretaria*:

Art. 50

(Forme di pubblicità delle sedute delle Commissioni)

1. Le sedute delle Commissioni di norma non sono pubbliche.

2. Il Presidente del Consiglio, su domanda della Commissione, da avanzarsi almeno ventiquattro ore prima, può disporre che la stampa ed anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi.

3. Nel caso di audizione degli Assessori previsto dall'art. 45 e per lo svolgimento di interrogazioni e interpellanze, le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche, attraverso gli strumenti indicati al comma precedente.

4. La Commissione decide, con la maggioranza di due terzi dei suoi membri, quali dei suoi

lavori, nell'interesse della Regione e dello Stato, devono rimanere segreti.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Anedda-Chessa-Murru

"Art. 50

Al secondo comma, dopo le parole 'su domanda della Commissione' aggiungere 'o di un Presidente di un Gruppo consiliare' ". (64)

PRESIDENTE. Questo emendamento ha ricevuto il parere contrario della Giunta per il Regolamento. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrarlo.

CHESSA (M.S.I.-D.N.). Secondo il mio giudizio, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, desta un po' di sorpresa questo mancato accoglimento da parte della Giunta per il Regolamento. Si sa che le sedute delle Commissioni di norma sono private e non pubbliche, ma in determinate circostanze (che si presume diventeranno sempre più frequenti) di audizioni particolari o altro è previsto che rappresentanti della stampa, il pubblico o altri invitati siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi. Ora, mi pare superfluo chiedere che ad avanzare la richiesta sia la Commissione all'unanimità. A nostro giudizio è sufficiente la richiesta dei rappresentanti di un Gruppo.

Ecco perché chiediamo col nostro emendamento, che purtroppo non è stato accolto dalla Giunta per il Regolamento, che alla frase "su domanda della Commissione" (che naturalmente presuppone l'intera Commissione) si aggiunga: "o di un Presidente di un Gruppo consiliare".

Mi riesce difficile capire perché non sia stato accolto. Comunque rimane in piedi fino al voto finale del Consiglio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 50. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 51.

MOI, *Segretaria*:

CAPO VII

DELLE COMMISSIONI SPECIALI

Art. 51

(Durata, composizione e funzionamento)

1. Il Consiglio può, con legge regionale, costituire per un periodo determinato che non può protrarsi oltre la scadenza della legislatura, Commissioni speciali composte in modo da rispecchiare la proporzione tra i Gruppi consiliari, assicurando la presenza di tutti i Gruppi.

2. Alle Commissioni speciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo VI.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 52.

MOI, *Segretaria*:

CAPO VIII

DELLE SEDUTE E DELLA POLIZIA DEL CONSIGLIO

Art. 52

(Convocazione dell'Assemblea)

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno dopo aver sentito la Conferenza dei Presidenti di Gruppo ai sensi del comma 4 dell'art. 22. L'ordine del giorno è pubblicato e comunicato ad ogni Consigliere di regola almeno cinque giorni prima della data della riunione.

2. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di un quarto dei componenti.

3. Quando la convocazione è richiesta dal Presidente della Giunta regionale o da un quarto dei componenti, il Presidente del Consiglio provvede immediatamente alla convocazione. La riunione deve essere tenuta entro dieci giorni dalla richiesta.

4. In caso di dimissioni o di decadenza della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio stabilisce, sentita la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, la data di convocazione del Consiglio stesso, nei termini previsti dall'art. 10 del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 53.

MOI, *Segretaria*:

Art. 53

(Ordine del giorno delle sedute)

1. L'ordine del giorno della seduta è affisso all'Albo. Il Consiglio non può né discutere né deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno.

2. Per discutere e deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno è necessaria una

deliberazione del Consiglio a maggioranza dei due terzi dei votanti, sull'argomento può parlare, per non più di cinque minuti, un oratore per ogni Gruppo consiliare. Tale deliberazione non può essere adottata nelle sessioni straordinarie che si tengono su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di un quarto dei Consiglieri.

3. L'inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno viene decisa a maggioranza dei votanti.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo parziale Anedda-Chessa-Murru

"Art. 53

Al secondo comma sostituire le parole 'due terzi' con le parole 'quattro quinti' ". (65)

Emendamento sostitutivo parziale Anedda-Chessa-Murru

"Art. 53

Sostituire il terzo comma con il seguente: 'L'inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno viene decisa con la maggioranza dei due terzi dei votanti' ". (66)

Emendamento sostitutivo parziale Gruppo D.C.

"Art. 53

Il comma 2 è sostituito dai seguenti:

'2. Per inserire nuovi argomenti all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Consiglio adottata a maggioranza dei due terzi dei votanti; sulla proposta può parlare, per non più di cinque minuti, un oratore per ogni gruppo consiliare. Tale deliberazione non può essere adottata nelle sessioni straordinarie che si tengono su ri-

chiesta del Presidente della Giunta regionale e di un quarto dei Consiglieri.

3. Gli argomenti inseriti all'ordine del giorno ai sensi del precedente comma non possono essere posti in votazione prima di 48 ore dalla deliberazione' ". (67)

PRESIDENTE. Gli emendamenti numero 65 e 66 hanno ricevuto il parere favorevole della Giunta per il Regolamento, mentre ha ricevuto il parere contrario l'emendamento numero 67. Per illustrare gli emendamenti del Gruppo del Movimento Sociale Italiano ha facoltà di parlare l'onorevole Chessa.

CHESSA (M.S.I.-D.N.). Non c'è bisogno di sprecare molte parole. Sembra a noi congrua la maggioranza dei due terzi per l'inversione degli argomenti, viceversa ci sembra necessaria quella dei quattro quinti per il secondo comma dell'articolo 53.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento del Gruppo della Democrazia Cristiana ha facoltà di parlare l'onorevole Saba.

SABA (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 65. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 66. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 67. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

PRESIDENTE. Metto in votazione l'artico-

lo 53. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 54.

MOI, *Segretaria*:

Art. 54

(Apertura e chiusura della seduta e processo verbale)

1. Il Presidente apre e chiude la seduta e annuncia l'ora della seduta seguente.

2. La seduta comincia con la lettura del processo verbale. Quando sul processo verbale non vi siano osservazioni, esso si intende approvato senza votazioni. Occorrendo la votazione questa avrà luogo per alzata di mano.

3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica, o a chi intenda chiarire o precisare il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 55.

MOI, *Segretaria*:

Art. 55

(Comunicazioni del Presidente)

Il Presidente, dopo la lettura del processo verbale:

a) comunica all'Assemblea i messaggi e le lettere pervenute e informa delle risposte scritte della Giunta regionale alle interrogazioni dei Consiglieri, nonché delle interrogazioni e interpellanze svolte in Commissione; non dà lettura degli scritti anonimi o sconvenienti;

b) comunica l'invio dei progetti di legge alle Commissioni permanenti, i rinvii da parte del Governo per il riesame delle leggi del Consiglio, le impugnazioni della Giunta regionale avverso le leggi, i regolamenti e i provvedimenti dello Stato, quelle del Governo avverso le leggi del Consiglio e gli atti della Giunta, nonché le decisioni della Corte Costituzionale;

c) comunica le domande di congedo;

d) invita il Segretario a dare lettura delle interrogazioni, interpellanze e mozioni pervenute alla Presidenza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 56.

MOI, *Segretaria*:

Art. 56

(Numero legale)

1. Le deliberazioni del Consiglio non sono valide, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti.

2. La Presidenza non è tenuta a verificare se il Consiglio sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia chiesto da cinque Consiglieri e il Consiglio stia per procedere a qualche votazione.

3. Non può essere chiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale, né prima di votazioni che si devono fare per alzata di mano per espressa disposizione del Regolamento.

4. Per verificare se il Consiglio è in numero legale il Presidente ordina l'appello.

5. I Consiglieri che sono in congedo, entro il limite massimo di un quinto dei componenti del Consiglio, ovvero sono assenti per incarico avuto dal Consiglio, non vengono computati per fissare il numero legale.

6. Se il Consiglio non è in numero legale, il Presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno con un intervallo di tempo non minore di un'ora, oppure scioglierla, ed in quest'ultimo caso il Consiglio si intende convocato senz'altro per il successivo giorno feriale all'ora medesima della convocazione del giorno precedente, salvo diversa disposizione del Presidente.

7. La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza del numero legale nella seduta successiva, o dopo la ripresa della seduta nei termini di cui al comma precedente.

8. Nelle votazioni per la cui validità sia necessaria la constatazione del numero legale i Consiglieri presenti i quali, prima che si dia inizio alla votazione, abbiano dichiarato di astenersi, sono computati ai fini del numero legale. Agli effetti del computo del numero legale i Consiglieri presenti nell'Aula i quali non partecipano ad una votazione sono considerati come astenuti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 57.

MOI, *Segretaria:*

Art. 57

(Congedi ed assenze dei Consiglieri)

1. Nessun Consigliere può astenersi dall'intervenire alle sedute se non abbia ottenuto congedo.

2. Nell'Aula è affisso l'elenco dei Consiglieri in congedo.

3. I congedi si intendono accordati se non sorge opposizione al loro annunzio che di giorno in giorno il Presidente dà al Consiglio all'inizio della seduta. Nel caso di opposizione, il Consiglio delibera, per alzata di mano, senza discussione.

4. I nomi dei Consiglieri che non partecipano per oltre cinque giornate di sedute consecutive

alle sedute del Consiglio, senza aver ottenuto regolare congedo sono annunziate dal Presidente del Consiglio in Assemblea.

5. Il Presidente, nei casi più gravi, può proporre all'Assemblea che i nomi degli assenti vengano pubblicati nel Bollettino Ufficiale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 58.

MOI, *Segretaria:*

Art. 58

(Assessori tecnici)

1. I membri della Giunta regionale che non fanno parte del Consiglio, hanno diritto e sono tenuti a partecipare alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni. Essi hanno diritto di parlare ogni volta che lo richiedono.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 59.

MOI, *Segretaria:*

Art. 59

(Posti riservati)

Nell'Aula vi sono posti riservati al Presidente della Giunta regionale e agli Assessori regionali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 60.

MOI, *Segretaria*:

Art. 60

(Richiesta di parlare)

La tribuna destinata al pubblico è divisa in sezioni. Una sezione speciale è riservata al Rappresentante del Governo, ai Parlamentari, agli ex Consiglieri ed agli ex Assessori regionali.

In ogni sezione vi è un commissario incaricato della osservanza dei regolamenti, e di eseguire e far eseguire gli ordini del Presidente.

I commissari, in seguito all'ordine del Presidente, fanno uscire immediatamente chiunque abbia turbato l'ordine.

Qualora non si conosca chi abbia cagionato il disordine, il Presidente può ordinare che sia sgombrata tutta la sezione nella quale è avvenuto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 61.

MOI, *Segretaria*:

Art. 61

(Turbative e disordini)

1. Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba col suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama nominandolo.

2. Ciascun Consigliere che sia richiamato all'ordine, qualora intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue espressioni, può avere la parola, alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Presidente.

3. Dopo un secondo richiamo all'ordine av-

venuto nello stesso giorno, ovvero, nei casi più gravi, anche indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente può disporre la esclusione dall'Aula per il resto della seduta, se un Consigliere ingiuria uno o più colleghi o i componenti la Giunta regionale.

4. Se il Consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'Aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai Questori le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.

5. Il Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, può irrogare la censura con interdizione di partecipare ai lavori consiliari per un periodo da due a quindici giorni di seduta, se un Consigliere fa appello alla violenza, o provoca tumulti, o trascorre a minacce o a vie di fatto verso qualsiasi collega o componente la Giunta o usa espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni. Le decisioni adottate sono comunicate all'Assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione. Qualora poi il Consigliere tenti di rientrare nell'Aula prima che sia trascorso il termine di interdizione, la durata della esclusione è raddoppiata.

6. Per fatti di eccezionale gravità che si svolgano nella sede del Consiglio, ma fuori dall'Aula, il Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, può, altresì, irrogare le sanzioni previste nel precedente comma.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 62.

MOI, *Segretaria*:

Art. 62

(Tumulto)

Qualora sorga tumulto nell'Assemblea, il Presidente si alza: è allora sospesa ogni discussione e le tribune riservate agli estranei vengono immediatamente sgombrate. Se il tumulto continua, il

Presidente sospende la seduta per un dato tempo, o, secondo l'opportunità, la scioglie. In quest'ultimo caso il Consiglio si intende convocato, senz'altro, per il successivo giorno non festivo, alla medesima ora di convocazione della seduta interrotta, salvo diversa disposizione del Presidente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 63.

MOI, *Segretaria*:

Art. 63

(Oltraggio)

In caso di oltraggio fatto al Consiglio od ai suoi componenti il Presidente sospende immediatamente la seduta e può disporre l'intervento della forza pubblica.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 64.

MOI, *Segretaria*:

Art. 64

(Poteri di polizia)

1. I poteri di polizia interna del Consiglio spettano allo stesso Consiglio e sono esercitati in suo nome dal Presidente assistito dai Questori, che impartiscono gli ordini necessari.

2. La forza pubblica non può entrare nell'Aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo della Presidenza del Consiglio

"Art. 64

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma 3:

'3. Il Presidente assume le iniziative necessarie per garantire in qualsiasi circostanza l'esercizio dell'intangibile diritto di riunione del Consiglio'".
(68)

PRESIDENTE. Su questo emendamento la Giunta per il Regolamento ha espresso parere favorevole. L'emendamento si dà per illustrato.

Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 64. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 68. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 65.

MOI, *Segretaria*:

Art. 65

(Divieto di accesso all'Aula)

Nessuna persona estranea al Consiglio od ai servizi relativi può introdursi nei settori dell'Aula ove siedono i Consiglieri.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 66.

MOI, *Segretaria*:

Art. 66

(Accesso del pubblico)

1. Il pubblico è ammesso in apposite tribune, secondo norme stabilite dal Presidente su proposta dei Questori. Una sezione speciale è riservata al Rappresentate del Governo, ai Parlamentari, agli ex Consiglieri e agli ex Assessori regionali.

2. Durante le sedute le persone ammesse alle tribune devono essere munite di un'apposita autorizzazione di entrata ed essere correttamente vestite, stare a capo scoperto ed in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.

3. In ogni sezione vi è un commesso incaricato dell'osservanza dei regolamenti e di eseguire e far eseguire gli ordini del Presidente.

4. I commessi, in seguito all'ordine del Presidente, fanno uscire immediatamente dall'Aula chiunque abbia turbato l'ordine.

5. Qualora non si conosca chi abbia causato il disordine, il Presidente può ordinare che sia sgomberata tutta la sezione nella quale è avvenuto.

6. Nella sezione o nelle sezioni fatte sgomberare sono ammessi soltanto coloro che si presentano muniti di una nuova autorizzazione di entrata.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 67.

MOI, *Segretaria*:

Art. 67

(Abbigliamento dei Consiglieri)

L'abbigliamento dei Consiglieri in Aula è disciplinato dall'Ufficio di Presidenza.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento soppressivo totale Gruppo D.C.

"L'articolo 67 è soppresso". (69)

PRESIDENTE. Su questo emendamento la Giunta per il Regolamento ha espresso parere contrario. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

SABA (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 69. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 67. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 68.

MOI, *Segretaria*:

Art. 68

(Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. La pubblicità dei lavori, nella forma della trasmissione televisiva diretta, è sempre consentita, salvo diversa disposizione del Presidente del Consiglio. Lo stesso Presidente può, altresì, disporre che la stampa ed il pubblico possano seguire lo svolgimento delle sedute dell'Assemblea in separati locali attraverso impianti audiovisivi.

2. Su richiesta motivata della Giunta regionale o di un Presidente di Gruppo o di dodici Consiglieri, l'Assemblea può deliberare di riunirsi in seduta segreta. La seduta è sempre pubblica in caso di elezioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 69.

MOI, *Segretaria*:

CAPO IX

DELLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE E DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA CONSILIARE E POPOLARE

Art. 69

(Iniziativa delle leggi)

L'iniziativa delle leggi, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto speciale per la Sardegna, spetta alla Giunta regionale, ai Consiglieri regionali ed al Popolo sardo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 70.

MOI, *Segretaria*:

Art. 70

(Condizioni di ricevibilità)

1. I progetti di legge e gli altri atti da sottoporre all'esame del Consiglio devono essere composti di una relazione illustrativa e di un testo

redatto in articoli o comunque di una parte dispositiva.

2. Qualora comportino spese devono, inoltre, indicare la relativa copertura finanziaria.

3. La Presidenza del Consiglio assicura a tutti i Consiglieri l'accesso più adeguato alle informazioni di carattere finanziario necessarie all'adempimento del disposto di cui al precedente comma.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 71.

MOI, *Segretaria*:

Art. 71

(Annuncio di presentazione)

1. I progetti di legge e gli atti da sottoporre all'esame dell'Assemblea, appena pervenuti al Consiglio, sono trasmessi, corredati da una scheda contenente i riferimenti legislativi, alla Commissione competente dal Presidente che ne informa l'Assemblea nella seduta immediatamente successiva. I suddetti atti vengono stampati e distribuiti.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Gruppo D.C.

"Art. 71

Alla fine dell'articolo aggiungere il seguente comma:

'2. La Commissione non può, salvo deroga concessa dal Presidente del Consiglio, iniziare l'esame degli atti di cui al precedente comma, prima della loro effettiva distribuzione a tutti i Consiglieri' ". (70)

PRESIDENTE. Questo emendamento ha ricevuto il parere favorevole della Giunta per il Regolamento. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrarlo.

SABA (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 71. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 70. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 72.

MOI, *Segretaria:*

Art. 72

(Iniziativa popolare)

1. Quando una proposta di legge di iniziativa popolare è presentata al Consiglio, il Presidente, prima di darne annuncio in Assemblea, dispone la verifica del computo delle firme degli elettori proponenti al fine di accertare la regolarità della proposta.

2. La proposta è trasmessa per l'esame, dal Presidente del Consiglio, alla Commissione competente a norma dell'art. 26 e segue le procedure previste per i progetti di legge dai Capi VI, IX, X, XI e XII del presente Regolamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 73.

MOI, *Segretaria:*

Art. 73

(Non decadenza della iniziativa popolare)

Una proposta di legge di iniziativa popolare, qualora il suo esame non sia stato completato nel corso della legislatura in cui è stata presentata, non decade e viene trasferita all'esame della legislatura successiva.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 74.

MOI, *Segretaria:*

Art. 74

(Divieto di ripresentazione di un progetto di legge - Decadenza delle leggi rinviate dal Governo)

1. Un progetto di legge respinto dal Consiglio non può essere ripresentato se non dopo sei mesi dalla data di reiezione.

2. Le leggi rinviate dal Governo e non riapprovate dal Consiglio, decadono con la fine della legislatura nel corso della quale sono state rinviate.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria:*

Emendamento soppressivo parziale Gruppo D.C.

"Art. 74

Il secondo comma è soppresso". (71)

PRESIDENTE. Questo emendamento ha ricevuto il parere contrario della Giunta per il Regolamento. Uno dei presentatori ha facoltà di

illustrarlo.

SABA (D.C.). Il secondo comma dell'articolo 74 dice che le leggi rinviate dal Governo e non riapprovate dal Consiglio decadono con la fine della legislatura nel corso della quale sono state rinviate. A noi questa norma sembra eccessiva, perché se una legge è rinviata il primo, il secondo, anche il terzo anno della legislatura può essere ripresa in esame dal Consiglio se il Consiglio lo vuole, però può capitare che una legge importante ci venga rinviata nell'aprile, nel marzo della chiusura della legislatura quando non c'è più il tempo materiale per riprenderla in esame. In questo caso non sarebbe giusto farle ricominciare da capo il suo *iter* dall'inizio della legislatura successiva. Quanto meno noi vorremmo che, eventualmente, in Giunta per il Regolamento si dicesse che le leggi rinviate dal Governo e non riapprovate dal Consiglio decadono con la fine della legislatura nel corso della quale sono state rinviate, salvo che si tratti di leggi rinviate dal Governo nel corso degli ultimi sei mesi od otto mesi della legislatura. Questo nell'interesse di tutti, perché magari potremmo lavorare a lungo per una legge – supponiamo anche di riforma della Regione – approvarla, che so io, a febbraio, e vederla rinviata dal Governo a maggio; in questo caso dovremmo riprendere da capo tutto l'*iter* all'inizio della legislatura successiva quando magari le forze politiche sono già arrivate ad un approfondimento sufficiente.

Certo, sarà riletta dal nuovo Consiglio in piena autonomia, questo è ovvio, quindi anche con una diversa visuale politica, potrà anche essere abbandonata, ma perché dobbiamo pregiudicarci per l'ultimo anno la possibilità di evitare che il suo *iter* ricominci da capo se non vi è la necessità? Cerchiamo quindi di salvare quei provvedimenti rinviati nel corso degli ultimi mesi delle legislature.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cocco. Ne ha facoltà.

COCCO (P.C.I.). Le argomentazioni del collega Saba, che tra l'altro modificano il testo dell'emendamento, hanno una validità anche in considerazione del fatto che la legge rinviata è diventata direi un risultato complessivo dell'attività del Con-

siglio che va, per quanto possibile, salvaguardata, e quindi il rinvio negli ultimi mesi può certamente creare i problemi che diceva adesso il collega Saba. Penso pertanto che l'esame di questo articolo possa essere per il momento sospeso.

PRESIDENTE. Sospendiamo l'articolo 74. Naturalmente la Segreteria generale e il Servizio Assemblea devono tener conto di queste osservazioni. Onorevole Saba, come lei ben sa questo secondo comma dell'articolo è nato a suo tempo in Giunta per il Regolamento per il fatto che c'è un lunghissimo elenco di leggi rinviate dal Governo, delle passate legislature, che sono ancora ufficialmente in carico alle Commissioni nonostante sia ormai assodato che non vi è alcuna intenzione di riproporle. Questo secondo comma era stato proposto con questo preciso obiettivo, stante la possibilità di ripresentare naturalmente le leggi, anche quelle rinviate, all'inizio di ogni legislatura.

Comunque mi sembra ragionevole la proposta di sospendere l'articolo 74 in attesa che venga formalizzato dalla Giunta per il Regolamento l'emendamento al secondo comma.

Si dia lettura dell'articolo 75.

MOI, Segretaria:

CAPO X

DELLA DISCUSSIONE E DELLA VOTAZIONE

Art. 75

(Ordine della discussione)

1. Nell'esame dei provvedimenti precede la discussione generale che viene introdotta dai relatori della Commissione. Terminate le relazioni, il Presidente chiede formalmente se vi sono Consiglieri che intendono prendere la parola.

2. I Consiglieri che intendono parlare in una discussione devono iscriversi al banco della Presidenza non oltre la conclusione del primo intervento della discussione generale.

3. Il Presidente dà facoltà di parlare secondo l'ordine di presentazione delle domande, alter-

nando, per quanto possibile, gli oratori favorevoli a quelli contrari. Gli oratori parlano in piedi e rivolti al Presidente.

4. E' consentito lo scambio di turno dei Consiglieri, previa comunicazione al Presidente.

5. Nessuno può parlare più di una volta nella discussione di uno stesso argomento, tranne che per un richiamo al Regolamento o per fatto personale. In questo ultimo caso la parola viene concessa alla fine dell'argomento o, comunque, alla fine della seduta.

6. I Consiglieri che non siano presenti nell'Aula quando è il loro turno decadono dal diritto alla parola.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 76.

MOI, *Segretaria*:

Art. 76

(Durata degli interventi)

1. Salvo i termini più brevi previsti dal presente Regolamento, la durata degli interventi in una discussione generale su tutti gli atti sottoposti all'esame del Consiglio o su una mozione non può eccedere i trenta minuti. Tale termine è elevato a sessanta minuti per la Giunta regionale soltanto in occasione dell'illustrazione delle dichiarazioni programmatiche o l'introduzione di dibattiti su argomenti di particolare rilievo.

2. Nella discussione su articoli o su emendamenti, la durata degli interventi non può eccedere i dieci minuti.

3. Il primo comma del presente articolo non si applica nel caso previsto dal comma 5 del precedente art. 22.

4. Trascorsi i termini stabiliti dai precedenti commi, il Presidente, invitato due volte l'oratore a concludere, gli toglie la parola.

5. Se il Presidente ha richiamato due volte

all'argomento in discussione un oratore che seguita a discostarsene, può togliergli la parola per il resto della discussione, se l'oratore insiste, il Consiglio, senza discussione, decide per alzata di mano.

6. I Consiglieri possono, con l'autorizzazione del Presidente, dare ai resoconti perché siano stampati e pubblicati in allegato ai loro discorsi, tabelle ed elenchi, dati nominativi e numerici. Ai resoconti possono essere date anche parti delle dichiarazioni programmatiche della Giunta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 77.

MOI, *Segretaria*:

Art. 77

(Fatto personale)

E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In questo caso, chi chiede la parola deve indicare in che consista il fatto personale: il Presidente decide. Se il Consigliere insiste, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.

Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o comunque discuterli.

In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Giunte, i Consiglieri, i quali di esse abbiano fatto parte, hanno il diritto di ottenere la parola alla fine della discussione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 78.

MOI, *Segretaria*:

Art. 78

(Tutela dell'onorabilità)

1. Quando nel corso di una discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente del Consiglio di nominare una Commissione che giudichi la fondatezza dell'accusa. Alla Commissione è assegnato un termine per riferire al Consiglio; di quanto riferito il Consiglio prende atto senza dibattito né votazione.

2. Nella Commissione, nominata dal Presidente, devono essere rappresentati tutti i Gruppi consiliari.

3. Il Consiglio può disporre, su richiesta dell'interessato, la stampa della relazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 79.

MOI, *Segretaria*:

Art. 79

(Continuità degli interventi)

Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra, eccetto che il Presidente, limitatamente a casi di relazioni o progetti di legge complessi o bilanci, non disponga diversamente.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 72 del Gruppo democristiano. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento soppressivo totale Gruppo D.C.

"L'articolo 79 è soppresso". (72)

PRESIDENTE. L'emendamento ha ricevuto il parere contrario della Giunta per il Regolamento. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrarlo.

SABA (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'articolo 79. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 80.

MOI, *Segretaria*:

Art. 80

(Richiami pregiudiziali)

I richiami riguardanti l'ordine del giorno, il Regolamento o la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulle questioni principali. In questi casi, dopo la proposta, possono parlare solo un oratore contro ed uno a favore motivando il proprio punto di vista, e per non più di dieci minuti ciascuno. L'Assemblea decide per alzata di mano.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 81.

MOI, *Segretaria*:

Art. 81

(Chiusura della discussione generale)

1. Quando non ci siano altri Consiglieri iscritti a parlare il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e pone in votazione il passaggio all'esame degli articoli o della parte dispositiva del provvedimento.

2. La chiusura anticipata della discussione generale può essere chiesta da un Presidente di Gruppo consiliare o da cinque Consiglieri, dopo che sia intervenuto per ciascun Gruppo un oratore già iscritto a parlare. Se c'è opposizione il Presidente accorda prima la parola ad un oratore contro e poi ad uno in favore, per non oltre cinque minuti ciascuno. L'Assemblea decide per alzata di mano.

3. Dopo che è stata deliberata la chiusura della discussione generale, ha ancora facoltà di parlare un Consigliere per Gruppo che ne faccia richiesta.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento soppressivo parziale della Presidenza del Consiglio

"Art. 81

Al primo comma sopprimere le parole da 'e pone in votazione' a '...parte dispositiva del provvedimento' ". (73)

PRESIDENTE. E' un emendamento puramente tecnico. Si dà per illustrato. Ha ricevuto il parere favorevole della Giunta per il Regolamento. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 73. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'articolo 81. Chi lo ap-

prova alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 82.

MOI, *Segretaria*:

Art. 82

(Intervento della Giunta)

Chiusa la discussione generale, alla Giunta è data facoltà di parlare per non più di trenta minuti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 83.

MOI, *Segretaria*:

Art. 83

(Esame degli articoli e degli emendamenti)

1. Quando il Consiglio ha approvato il passaggio all'esame degli articoli si procede alla loro discussione. Questa consiste nell'esame di ciascun articolo e degli emendamenti ad esso proposti.

2. Ogni Consigliere ha diritto di proporre emendamenti i quali vengono discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine logico che il Presidente inappellabilmente reputi opportuno per la discussione.

3. Gli emendamenti, sempre che riguardino provvedimenti inseriti all'ordine del giorno del Consiglio ai sensi del precedente art. 53, comma 1, devono essere presentati, almeno il giorno precedente la discussione degli articoli cui si riferiscono, al Presidente che li trasmette ai relatori ed alla Giunta regionale.

4. Qualora siano sottoscritti da almeno tre Consiglieri, gli emendamenti possono essere presentati anche senza l'osservanza del termine di cui

al comma precedente, purché prima della chiusura della discussione generale, e possono essere svolti, discussi e votati nella seduta stessa in cui sono presentati.

5. La Giunta, dieci Consiglieri, un Presidente di Gruppo possono sempre presentare emendamenti, ma comunque prima dell'inizio delle votazioni sull'articolo a cui si riferiscono.

6. Gli emendamenti che comportino aumento di spesa o diminuzione di entrate, sono trasmessi, appena presentati, anche alla Commissione finanze perché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. Il parere può essere dato anche verbalmente nel corso della seduta a nome della Commissione dal suo Presidente o da un relatore.

7. Gli emendamenti alla legge finanziaria ed al bilancio vanno presentati e svolti in Commissione. Se questa li respinge possono essere ripresentati in Assemblea. La Giunta, la Commissione finanze o un Presidente di Gruppo possono presentare emendamenti fino a che non sia iniziata la votazione dell'articolo cui si riferiscono.

8. Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, articoli aggiuntivi od emendamenti contrastanti con precedenti deliberazioni adottate dal Consiglio sul medesimo provvedimento. Il Presidente, previa lettura, decide inappellabilmente.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati otto emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo della Presidenza del Consiglio

“Art. 83

Prima del primo comma inserire il seguente: ‘Terminato l'intervento della Giunta regionale di cui all'articolo precedente, il Presidente pone in votazione il passaggio all'esame degli articoli o della parte dispositiva del provvedimento’ ”. (74)

Emendamento aggiuntivo Presidenza del Consiglio

“Art. 83

Al settimo comma, alla seconda riga, dopo la parola ‘svolti’ inserire la parola ‘di norma’ ”. (75)

Emendamento aggiuntivo Presidenza del Consiglio

“Art. 83

Al settimo comma, terza riga dopo la parola ‘Assemblea’, aggiungere la frase: ‘Prima della chiusura della discussione generale possono essere presentati ulteriori emendamenti, secondo le modalità previste dai precedenti commi terzo e quarto del presente articolo’ ”. (76)

Emendamento sostitutivo parziale Gruppo D.C.

“Art. 83

Il primo comma è sostituito dal seguente:

‘1. Quando il Consiglio ha approvato il passaggio all'esame degli articoli si procede alla loro discussione. Questa, che consiste nell'esame di ciascun articolo e negli emendamenti ad esso proposti, non può aver inizio prima di 48 ore dalla chiusura della discussione generale’ ”. (77)

Emendamento soppressivo parziale Gruppo D.C.

“Art. 83

Il quarto comma è soppresso’ ”. (78)

Emendamento aggiuntivo Gruppo D.C.

“Art. 83

Al sesto comma dopo le parole ‘sono trasmessi, appena presentati’, ‘aggiungere le parole ‘oltre che alla Commissione competente per materia’ ”. (79)

Emendamento sostitutivo parziale Gruppo D.C.

“Art. 83

Il settimo comma è sostituito dal seguente:

‘Gli emendamenti alla legge finanziaria ed al bilancio vanno presentati e svolti in Commissione. Se questa li respinge possono essere ripresentati in Assemblea. Ulteriori emendamenti possono essere presentati dopo la distribuzione del testo approvato dalla Commissione ma 48 ore prima dell’inizio della discussione in aula’ ”. (80)

Emendamento sostitutivo parziale Giunta per il Regolamento

“Art. 83

Il quarto comma è così sostituito:

‘Qualora siano sottoscritti da almeno tre Consiglieri, gli emendamenti possono essere presentati anche senza l’osservanza del termine di cui al comma precedente, purché prima della votazione al passaggio dell’esame degli articoli e possono essere discussi e votati nella stessa seduta in cui sono presentati. In caso di chiusura anticipata della discussione generale la votazione al passaggio dell’esame degli articoli non può avvenire prima che sia trascorsa mezz’ora da detta chiusura’ ”. (116)

PRESIDENTE. Gli emendamenti della Presidenza del Consiglio sono emendamenti tecnici ed hanno ricevuto il parere favorevole della Giunta per il Regolamento. Si danno per illustrati. Gli emendamenti del Gruppo della Democrazia Cristiana possono essere illustrati.

SABA (D.C.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. L’emendamento della Giunta per il Regolamento può essere illustrato.

COCCO (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l’emendamento numero 77. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l’emendamento numero 78. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l’emendamento numero 79. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l’emendamento numero 80. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l’emendamento numero 116. Chi lo approva alzi la mano.

(*E’ approvato*).

Metto in votazione l’articolo 83. Chi lo approva alzi la mano.

(*E’ approvato*).

Metto in votazione l’emendamento numero 74. Chi lo approva alzi la mano.

(*E’ approvato*).

Metto in votazione l’emendamento numero 75. Chi lo approva alzi la mano.

(*E’ approvato*).

Metto in votazione l’emendamento numero 76. Chi lo approva alzi la mano.

(*E’ approvato*).

Si dia lettura dell’articolo 84.

MOI, Segretaria:

Art. 84

(Votazione degli articoli e degli emendamenti)

1. La votazione si fa sopra ogni articolo e sugli emendamenti proposti.

2. Nel caso di presentazione di emendamenti, la votazione ha luogo nel seguente ordine: emendamenti soppressivi; emendamenti modificativi; testo del progetto; emendamenti aggiuntivi.

3. E' sempre ammessa la votazione per parti separate.

4. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso; gli emendamenti proposti dai singoli Consiglieri, prima di quelli proposti dalla Commissione e quelli presentati dalla Commissione prima di quelli proposti dalla Giunta.

5. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti.

6. Gli emendamenti ritirati possono essere fatti propri dagli altri Consiglieri.

7. Il relatore della Commissione e la Giunta regionale esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione per un tempo non superiore a cinque minuti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 85.

MOI, *Segretaria*:

Art. 85

(Questione pregiudiziale e sospensiva)

1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si abbia a discutere e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi ad altra data o che il provvedimento debba essere rinviato in Commissione, possono essere proposte da un singolo Consigliere

prima che si entri nella discussione stessa. Quando, però, questa sia già iniziata, le proposte debbono essere sottoscritte da cinque Consiglieri o da un Presidente di Gruppo.

2. La questione sospensiva su richiesta della Giunta o di cinque Consiglieri o di un Presidente di Gruppo, può essere proposta anche nel corso dell'esame degli articoli, purché l'esame del provvedimento riprenda entro la tornata.

3. Esse sono discusse prima che si entri o che si continui nella discussione, né questa prosegue se prima il Consiglio non le abbia respinte.

4. Oltre al proponente, può parlare un oratore per Gruppo; ciascun intervento non può superare i cinque minuti.

5. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione nella quale possono prendere la parola, oltre i proponenti, soltanto un Consigliere per Gruppo. Ciascun intervento non può superare i cinque minuti. Chiusa la discussione, l'Assemblea decide votando, per alzata di mano, sulle singole questioni.

6. In caso di concorso di più questioni sospensive si applica la norma di cui al comma precedente e l'Assemblea, se la sospensione è approvata, si pronuncia anche sulla sua durata.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 86.

MOI, *Segretaria*:

Art. 86

(Pareri all'Assemblea di organi esterni)

Qualora la Giunta o un Consigliere ritenga che su un progetto di legge sia opportuno richiedere, a norma delle leggi vigenti, un parere ad organi estranei alla Regione, ne deve fare domanda prima della chiusura della discussione generale.

Il parere, ove il Consiglio consenta, deve essere richiesto dal suo Presidente.

Nella richiesta deve essere specificato il termine oltre il quale il Consiglio riprenderà la discussione sull'argomento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 87.

MOI, *Segretaria:*

Art. 87

(Inammissibilità)

1. Il Presidente ha facoltà di dichiarare inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati in termini sconvenienti, ovvero siano in contrasto con precedenti deliberazioni dal Consiglio adottate sull'argomento nel corso della discussione.

2. Se il proponente insiste il Presidente consulta l'Assemblea che decide senza discussione per alzata di mano.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 81. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria:*

Emendamento sostitutivo parziale Gruppo D.C.

“Art. 87

Al primo comma, sostituire le parole ‘che siano estranei’ con le parole ‘che non siano strettamente collegati’”. (81)

PRESIDENTE. L'emendamento ha ricevuto il parere contrario della Giunta per il Regolamento. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrarlo.

SABA (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 81. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 87. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 88.

MOI, *Segretaria:*

Art. 88

(Coordinamento finale)

Prima della votazione finale il relatore della Commissione, la Giunta regionale o un Consigliere possono richiamare l'attenzione del Consiglio sopra quegli emendamenti già approvati che sembrano inconciliabili con lo scopo della legge o con alcune delle sue disposizioni, e proporre le rettifiche che ritengano opportune. Il Consiglio, sentiti per non più di cinque minuti ciascuno, il presentatore dell'emendamento, il relatore della Commissione e la Giunta regionale, delibera in merito.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 89.

MOI, *Segretaria:*

Art. 89

(Votazione finale)

1. Ogni progetto di legge, dopo essere stato

approvato articolo per articolo, è sottoposto a votazione finale ai sensi dell'art. 95, per l'approvazione del complesso.

2. Il Presidente può rinviare la votazione finale su tutti gli atti sottoposti all'esame dell'Assemblea ad una seduta successiva della medesima tornata consiliare.

3. Qualora su un progetto di legge le competenti Commissioni abbiano espresso all'unanimità parere favorevole, il Consiglio può, a richiesta unanime delle Commissioni stesse, decidere di procedere all'approvazione senza discussione dei singoli articoli.

4. Quando un progetto di legge consiste in un solo articolo, e sempreché sullo stesso non vi siano stati emendamenti, non si dà luogo alla votazione dell'articolo, ma si procede direttamente alla votazione finale del progetto stesso.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 82. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento soppressivo parziale Gruppo D.C.

"Art. 89

Il terzo comma è soppresso". (82)

PRESIDENTE. Questo emendamento ha ricevuto il parere contrario della Giunta per il Regolamento. Era collegato con uno precedente all'articolo 47, che è stato sospeso, quindi sospendiamo anche questo articolo.

Si dia lettura dell'articolo 90.

MOI, *Segretaria*:

CAPO XI

MODALITA' DELLA VOTAZIONE

Art. 90

(Tipi di votazione)

1. Le votazioni in Assemblea hanno luogo per alzata di mano, per votazione nominale o a scrutinio segreto.

2. In tutti i tipi di votazione i voti possono essere espressi mediante procedimento elettronico, con preavviso di almeno venti minuti da parte del Presidente. Il preavviso non è ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 91.

MOI, *Segretaria*:

Art. 91

(Votazione per alzata di mano)

1. Il voto per alzata di mano in Assemblea è soggetto a controprova se ne viene fatta richiesta prima della proclamazione. Il Presidente ed i Segretari verificano i risultati della prova e della controprova che, se necessario, possono ripetersi.

2. La controprova può essere effettuata mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi, se ne viene fatta richiesta prima della proclamazione.

3. Al fine di agevolare il computo dei voti in Assemblea, il Presidente può disporre che una votazione, la quale dovrebbe aver luogo per alzata di mano, sia effettuata, invece, mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi.

4. In caso di difetto dei dispositivi elettronici di voto, la controprova di cui al precedente comma 2, è effettuata mediante divisione nell'Aula. In tale ipotesi il Presidente indica da quale parte devono mettersi i Consiglieri favorevoli e da quale parte quelli contrari.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 92.

MOI, *Segretaria*:

Art. 92

(Votazione nominale)

1. La votazione nominale ha luogo di norma mediante procedimento elettronico con registrazione di nomi ovvero mediante appello.

2. Nel caso di votazione per appello nominale il Presidente indica il significato del "Sì" e del "No". L'appello nominale in Assemblea comincia dal nome del Consigliere estratto a sorte, continua fino all'ultimo nome dell'alfabeto e riprende poi con la prima lettera del medesimo fino al nome del Consigliere estratto a sorte. Esaurito il primo appello si procede a quello degli assenti.

3. I Segretari tengono nota dei voti; il Presidente ne proclama il risultato.

4. In caso di difetto dei dispositivi elettronici, la votazione ha luogo per appello nominale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 93.

MOI, *Segretaria*:

Art. 93

(Votazione per scrutinio segreto)

1. La votazione per scrutinio segreto ha luogo normalmente mediante procedimento elettronico.

2. In caso di difetto dei relativi dispositivi, il Presidente fa approntare due urne ed ordina l'appello. Ad ogni votante sono date due palline, una bianca ed una nera, da deporre nelle urne.

3. Nei casi riguardanti persone il Presidente,

oltre all'ordinaria designazione tramite schede, ha facoltà di adottare la votazione mediante procedimento elettronico o mediante scheda affermativa o negativa. In ogni caso di votazione per schede, a scrutinio definito, le stesse devono essere immediatamente distrutte, eccetto il caso di contestazioni sull'esito.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 94.

MOI, *Segretaria*:

Art. 94

(Astensioni e dichiarazioni di voto)

1. I Consiglieri, prima di ogni votazione possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto, per un tempo non superiore ai cinque minuti.

2. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto dichiarazioni per indicare i motivi dell'astensione.

3. Nelle votazioni a scrutinio segreto l'Ufficio di Presidenza accerta il numero ed il nome dei votanti e degli astenuti. I Segretari prendono nota delle astensioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 95.

MOI, *Segretaria*:

Art. 95

(Votazione su singoli atti o provvedimenti e su persone)

1. Il voto finale sui progetti di legge ordinaria e sui Regolamenti si dà con votazione nominale eccetto che un quarto dei componenti l'Assemblea o un Gruppo consiliare, tramite il suo Presidente, chiedano la votazione a scrutinio segreto.

2. Il voto finale sui progetti di legge concernenti il bilancio annuale e la legge finanziaria si dà con votazione nominale, eccetto che un terzo dei componenti l'Assemblea chieda la votazione a scrutinio segreto.

3. Il voto finale sul bilancio pluriennale e sugli atti più rilevanti di programmazione si dà con votazione nominale.

4. Il voto finale sugli atti di programmazione ordinaria si dà per alzata di mano, salvo che un quarto dei componenti l'Assemblea o due Gruppi consiliari, tramite i loro Presidenti, chiedano la votazione a scrutinio segreto.

5. Il voto su articoli ed emendamenti si dà per alzata di mano, salvo che un quarto dei componenti l'Assemblea o due Gruppi consiliari, tramite i loro Presidenti, chiedano la votazione a scrutinio segreto.

6. Il voto su mozioni e su ordini del giorno si dà per alzata di mano.

7. Nei casi in cui è prevista la votazione per alzata di mano si procede a votazione per appello nominale quando lo richiedano almeno otto Consiglieri.

8. In tutti i casi in cui il Consiglio sia chiamato a decidere in appello sulle decisioni del Presidente, la votazione si fa per alzata di mano.

9. Le votazioni riguardanti persone hanno luogo a scrutinio segreto.

10. La votazione sulle dichiarazioni programmatiche del Presidente della Giunta regionale e sulla nomina dei componenti la Giunta stessa ha luogo con votazione nominale.

11. La domanda, anche verbale, che si procede alla votazione a scrutinio segreto o alla votazione per appello nominale deve essere presentata dopo chiusa la discussione e prima che il Presidente inviti il Consiglio a votare.

12. Se la domanda è fatta verbalmente, il Presidente per accertare se il numero dei Consiglieri è quello richiesto, invita i Consiglieri che l'appoggiano ad alzarsi.

13. Se i proponenti della domanda di votazio-

ne a scrutinio segreto o per appello nominale non sono presenti nell'Aula, o se il numero dei presenti è inferiore a quello stabilito, la domanda si intende ritirata.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo parziale Giunta per il Regolamento

“Art. 95

I commi secondo, terzo, quarto e quinto sono così sostituiti:

‘2. Il voto finale sul bilancio pluriennale, sugli atti di programmazione e sui progetti di legge concernenti il bilancio annuale e la legge finanziaria si dà con votazione nominale.

3. Il voto su articoli ed emendamenti si dà per alzata di mano, salvo che un quarto dei componenti l'Assemblea o un Gruppo consiliare, tramite il suo Presidente, chiedano la votazione a scrutinio segreto’ ”. (117)

Emendamento sostitutivo parziale Giunta per il Regolamento

“Art. 95

Il sesto comma è così sostituito:

‘Il voto su mozioni e su ordini del giorno, con esclusioni per quelli di cui al successivo art. 114, si dà per alzata di mano eccetto che un quarto dei componenti l'Assemblea o un Gruppo consiliare, tramite il suo Presidente, chiedano la votazione a scrutinio segreto’ ”. (118)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

COCCO (P.C.I.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 117. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 118. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 95. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 96.

MOI, Segretaria:

Art. 96

(Divieto di intervento)

Cominciata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 97.

MOI, Segretaria:

Art. 97

(Annullamento delle votazioni)

In ogni caso di irregolarità della votazione, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullarla e disporre che sia immediatamente ripetuta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 98.

MOI, Segretaria:

Art. 98

(Proclamazione dei risultati)

1. Il risultato della votazione del Consiglio è proclamato dal Presidente con la formula: "Il Consiglio approva" o "Il Consiglio non approva".

2. Il Presidente, nelle votazioni per appello nominale, è tenuto a comunicare il risultato della votazione dando conto dei voti favorevoli e di quelli contrari, nonché degli astenuti. Nell'ipotesi di votazione a scrutinio segreto il Presidente deve comunicare, oltre ai dati suindicati, anche il numero delle eventuali schede bianche e di quelle nulle.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 99.

MOI, Segretaria:

CAPO XII

DELLE PROCEDURE D'URGENZA

Art. 99

(Fissazione di termine per l'esame in Commissione)

1. Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione di un progetto di legge, di un atto di programmazione o di altri documenti sui quali sia stato richiesto il parere delle Commissioni, un Consigliere proponente o un Presidente di Gruppo può chiedere al Consiglio che si fissi un termine entro il quale deve essere concluso l'esame dell'argomento da parte della Commissione.

2. Scaduto il termine senza che la Commissione si sia pronunciata, gli atti di cui al comma precedente vengono iscritti all'ordine del giorno e discussi sul testo del proponente, salvo che il Pre-

sidente del Consiglio, su richiesta unanime e motivata della Commissione, non proroghi il termine.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Gruppo D.C.

“Art. 99

Aggiungere il seguente comma:

‘3. Una volta iscritto all’ordine del giorno, sull’argomento non possono presentarsi questioni sospensive o proposte di rinvio all’esame delle Commissioni’ ”. (88)

PRESIDENTE. Questo emendamento ha ricevuto il parere favorevole della Giunta per il Regolamento. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrarlo.

SABA (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l’articolo 99. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato).

Metto in votazione l’emendamento numero 88. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato).

Si dia lettura dell’articolo 100.

MOI, *Segretaria*:

Art. 100

(Procedura abbreviata)

1. Il Presidente della Giunta o il Consigliere proponente possono sempre chiedere al Consiglio che sia adottata una procedura abbreviata per

l’esame dei progetti di legge e di altri provvedimenti.

2. Il Consiglio decide con votazione per alzata di mano e, in caso di approvazione, i termini stabiliti dal primo comma dell’articolo precedente, dal comma 2 dell’art. 34 e dal comma 4 dell’articolo 46, sono ridotti alla metà.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento.

Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento soppressivo parziale Gruppo D.C.

“Art. 100

Nel secondo comma sopprimere le parole ‘dal comma 2 dell’art. 34’ ”. (89)

PRESIDENTE. Questo emendamento ha ricevuto il parere favorevole della Giunta per il Regolamento. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrarlo.

SABA (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l’emendamento numero 89. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato).

Metto in votazione l’articolo 100. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato).

Si dia lettura dell’articolo 101.

MOI, *Segretaria*:

Art. 101

(Iscrizione immediata all’ordine del giorno)

Vengono iscritti all'ordine del giorno e discussi sul testo del proponente i progetti di legge e gli altri atti sottoposti all'esame del Consiglio, non ancora esitati dalle Commissioni, qualora la Conferenza dei Presidenti di Gruppo accolga all'unanimità la richiesta presentata in tal senso da un suo componente o dal rappresentante della Giunta.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento.

Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento soppressivo totale Gruppo D.C.

“Art. 101

L'articolo 101 è soppresso”. (90)

PRESIDENTE. Questo emendamento ha ricevuto il parere contrario della Giunta per il Regolamento. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrarlo.

SABA (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 90. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 101. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 102.

MOI, Segretaria:

CAPO XIII

DELLE PETIZIONI

Art. 102

(Modalità di presentazione)

1. Ai sensi dell'articolo 50 della Costituzione e dell'articolo 1 dello Statuto speciale per la Sardegna, ogni cittadino italiano, nato o residente nel territorio della Regione, può inviare al Consiglio regionale petizioni che richiedano provvedimenti legislativi o esponcano comuni necessità, purché accompagnate dai certificati di nascita o di residenza e di cittadinanza italiana.

2. Le petizioni vengono quindi comunicate in tutto all'Assemblea e trasmesse alla Commissione competente per materia presso la quale ogni Consigliere può prenderne visione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 103.

MOI, Segretaria:

Art. 103

(Esame)

1. Le petizioni che hanno attinenza a progetti di legge già assegnati a Commissioni sono inviate alle Commissioni stesse e discusse congiuntamente ai progetti di legge. Delle altre petizioni le Commissioni competenti possono proporre al Consiglio la presa in considerazione o la archiviazione.

2. Nel caso di presa in considerazione il Consiglio può deliberare che la petizione venga inviata alla Giunta regionale con l'invito a provvedere; nel caso di archiviazione, che venga inviata agli archivi.

3. Se uno o più Consiglieri su una o più petizioni presentano un ordine del giorno, questo si legge immediatamente, si considera come una mozione e ne segue la procedura.

4. Al presentatore della petizione viene, in ogni caso, data comunicazione della decisione

adottata dal Consiglio.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento.

Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo parziale Gruppo D.C.

“Art. 103

Sostituire le parole ‘possono proporre’ con la parola ‘propongono’ ”. (91)

PRESIDENTE. Questo emendamento ha ricevuto il parere favorevole della Giunta per il Regolamento. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrarlo.

SABA (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 91. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'articolo 103. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 104.

MOI, *Segretaria*:

CAPO XIV

DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

Art. 104

(Interrogazione)

1. L'interrogazione consiste nella semplice

domanda per sapere se un fatto sia vero, se una informazione sia pervenuta alla Giunta regionale o sia esatta, se la Giunta stessa intenda portare a conoscenza del Consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o, comunque, per sollecitare informazioni o spiegazioni sulla attività della pubblica amministrazione.

2. Le interrogazioni sono rivolte per iscritto e senza motivazione da un Gruppo consiliare oppure da uno o più Consiglieri.

3. Delle interrogazioni presentate è data lettura al Consiglio.

4. Lo svolgimento delle interrogazioni presentate da un Gruppo consiliare tramite il suo Presidente avviene nella Commissione competente per materia; quello delle interrogazioni presentate da uno o più Consiglieri è regolato dal successivo art. 105.

5. Le interrogazioni sono inserite nel processo verbale della seduta del Consiglio in cui sono state lette.

6. Le interrogazioni sono altresì allegate all'ordine del giorno della seduta di Commissione destinata al loro svolgimento.

7. Resta salva la facoltà della Giunta regionale di dichiarare di non voler rispondere all'interrogazione motivando tale rifiuto.

8. Delle interrogazioni alle quali la Giunta regionale non ha dato risposta entro i termini fissati dal presente Regolamento e di quelle relativamente alle quali la Giunta medesima ha dichiarato di non voler rispondere, viene data trimestralmente comunicazione scritta a tutti i Consiglieri con apposito elenco.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Anedda-Chessa-Murru

“Art. 104

Al quarto comma dopo le parole ...‘competente per materia...’ aggiungere: ‘entro trenta gior-

ni dalla presentazione' ". (92)

Emendamento sostitutivo parziale Gruppo D.C.

"Art. 104

All'ottavo comma sostituire le parole da 'viene data...' a '...con apposito elenco' con le seguenti 'viene data comunicazione scritta a tutti i consiglieri e le stesse vengono valutate in sede di Conferenza di Presidenti di Gruppo' ". (93)

Emendamento sostitutivo parziale Gruppo D.C.

"Art. 104

Nell'ottavo comma sostituire la parola 'trimestralmente' con le parole 'nei successivi sessanta giorni' ". (94)

PRESIDENTE. L'emendamento del Gruppo del Movimento Sociale Italiano ha ricevuto il parere favorevole della Giunta per il Regolamento. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrarlo.

CHESSA (M.S.I.-D.N.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Gli emendamenti del Gruppo della Democrazia Cristiana hanno ricevuto il parere favorevole della Giunta per il Regolamento. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrarli.

SABA (D.C.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 93. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 94. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 104. Chi lo ap-

prova alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 92. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 105.

MOI, *Segretaria:*

Art. 105

(Interrogazioni dei Consiglieri)

1. All'interrogazione presentata da uno o più Consiglieri o su esplicita richiesta di un Presidente di Gruppo, la Giunta regionale risponde per iscritto, entro quindici giorni, direttamente all'interrogante. Di tale risposta è inviata copia al Presidente del Consiglio, il quale, nella prima seduta successiva, ne informa l'Assemblea.

2. All'atto della comunicazione di cui al comma precedente, l'interrogante, qualora non si ritenga soddisfatto, può chiedere di avere risposta orale in Commissione. In tal caso il Presidente del Consiglio trasmette l'interrogazione al Presidente della Commissione competente per materia e ne dà comunicazione alla Giunta regionale.

3. Lo svolgimento delle interrogazioni in Commissione deve avvenire entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.

4. Se l'interrogante non fa parte della Commissione deve essere avvertito della iscrizione della sua interrogazione all'ordine del giorno almeno quarantotto ore prima della data fissata per lo svolgimento.

5. L'interrogazione si intende ritirata se l'interrogante non è presente nel momento del suo svolgimento.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria:*

Emendamento sostitutivo parziale Presidenza del Consiglio

“Art. 105

Alla terza riga del quarto comma, dopo le parole ‘ore prima’ sostituire le parole ‘della data’ con le parole ‘dell’ora’ ”. (95)

Emendamento sostitutivo parziale Gruppo D.C.

“Art. 105

Al primo comma sostituire la parola: ‘all’interrogante’ con la parola ‘agli interroganti’ ”. (96)

Emendamento sostitutivo parziale Gruppo D.C.

“Art. 105

Al terzo comma sostituire: ‘45 giorni’ con ‘30 giorni’ ”. (97)

PRESIDENTE. L'emendamento della Presidenza del Consiglio, sul quale la Giunta per il Regolamento ha espresso parere favorevole, si dà per illustrato.

Sugli emendamenti del Gruppo della Democrazia Cristiana la Giunta per il Regolamento ha espresso parere favorevole. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrarli.

SABA (D.C.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 95. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 96. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 97. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 105. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 106.

MOI, Segretaria:

Art. 106

(Interpellanza)

1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta alla Giunta regionale circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinati problemi.

2. Le interpellanze sono rivolte per iscritto e senza motivazione da un Gruppo consiliare tramite il suo Presidente oppure da uno o più Consiglieri.

3. Delle interpellanze presentate è data lettura in Consiglio: esse sono inserite nel processo verbale della seduta in cui sono lette.

4. Le interpellanze sono altresì allegate all'ordine del giorno della seduta destinata al loro svolgimento.

5. Le interpellanze presentate da un Presidente di Gruppo consiliare o da almeno cinque Consiglieri che ne facciano richiesta, sono svolte in Consiglio, quelle presentate da uno o più Consiglieri sono svolte nella Commissione competente per materia.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 107.

MOI, *Segretaria*:

Art. 107

(Svolgimento delle interpellanze in Consiglio)

1. La Giunta regionale ha facoltà di chiedere l'iscrizione di un'interpellanza nell'ordine del giorno di una seduta qualsiasi, indipendentemente dall'ordine di presentazione.

2. La Giunta può consentire che l'interpellanza venga svolta subito, al momento dell'annuncio dell'avvenuta presentazione.

3. Se la Giunta non ha manifestato gli intendimenti di cui ai commi precedenti le interpellanze sono svolte, entro 30 giorni dalla loro presentazione, nelle sedute dell'Assemblea ad esse dedicate, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione e nel numero stabilito dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti di Gruppo.

4. Qualora il Presidente lo disponga, le interpellanze relative a fatti ed argomenti identici, o strettamente connessi, possono essere svolte contemporaneamente.

5. Il tempo concesso per lo svolgimento della interpellanza non può eccedere i dieci minuti complessivamente.

6. Le dichiarazioni della Giunta su un'interpellanza, che non devono superare i quindici minuti, possono dar luogo, per un tempo non eccedente i cinque minuti, a replica da parte di uno degli interpellanti, per dichiarare se sia o no soddisfatto.

7. Di norma nessun Gruppo proponente può svolgere più di due interpellanze nella stessa seduta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 108.

MOI, *Segretaria*:

Art. 108

(Mozione conseguente ad interpellanza)

Qualora l'interpellante non sia soddisfatto delle dichiarazioni della Giunta ed intenda promuovere in Consiglio una discussione su di esse, deve presentare una mozione sottoscritta da almeno tre Consiglieri.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento soppressivo parziale Gruppo D.C.

"Art. 108

Sopprimere le parole 'sottoscritta da almeno tre Consiglieri' ". (98)

PRESIDENTE. Sull'emendamento del Gruppo della Democrazia Cristiana la Giunta per il Regolamento ha espresso parere contrario. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrarlo.

SABA (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il testo proposto dalla Giunta per il Regolamento rischia di ledere il diritto fondamentale del consigliere di ottenere un pronunciamento del Consiglio su una sua mozione. Nell'attuale Regolamento un interpellante che si ritiene insoddisfatto può trasformare l'interpellanza in mozione senza necessità di cercare ulteriore solidarietà all'interno del Consiglio. Con l'articolo che stiamo esaminando invece si impone ad un interpellante insoddisfatto di cercare almeno altre due firme per presentare la mozione.

Il mandato del consigliere regionale si esplica attraverso la partecipazione all'attività legislativa anche mediante l'esercizio del sindacato ispettivo con la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni. Il diritto di presentare una mozione è un diritto individuale del singolo consigliere, qui lo stiamo trasformando in un diritto di Gruppo in quanto è necessaria la firma di almeno tre con-

siglieri per presentare una mozione conseguente ad un'interpellanza. Questo, nell'ordinaria attività consiliare, non crea problemi, potrebbe crearne in circostanze che riguardano Gruppi minori se i colleghi sono assenti o ammalati o comunque non reperibili. Per quanto riguarda i Gruppi numerosi, quindi, trovare tre firme non è un problema, non altrettanto per i Gruppi minori.

Io invito tutti alla massima prudenza quando si tratta di limitare i diritti dei consiglieri, perché l'Assemblea del Consiglio è formata da rappresentanti eletti dal popolo in base a liste che possono essere più o meno consistenti numericamente. Supponiamo che vi sia un partito che esprime un solo consigliere, questo si iscriverà al Gruppo misto dove, proprio perché si tratta del Gruppo misto, potrebbe trovarsi fra un accozzaglia di posizioni molto distanti ideologicamente. Bene, questo consigliere potrebbe trovare difficoltà, su un caso specifico, a trasformare l'interpellanza in mozione.

La democrazia è prima di tutto tutela delle minoranze e tutti noi dobbiamo fare in modo che le regole democratiche vengano rispettate, perché il giorno che una minoranza non potesse esercitare i propri diritti è tutto il patrimonio della democrazia che si impoverisce, ed impoverisce tutti noi, determinando, alla lunga, certamente un peggioramento nella produttività del sistema democratico. Ecco perché noi abbiamo presentato un emendamento che sopprime le parole "sottoscritto da almeno tre consiglieri", forti peraltro della norma attuale che non impone nessuna ulteriore firma: l'interpellante è insoddisfatto e trasforma la sua interpellanza in mozione.

Per questi motivi noi vi invitiamo ad una riflessione prima di respingere il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 98. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 108. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 109.

MOI, Segretaria:

Art. 109

(Interpellanze in Commissione)

1. Le interpellanze presentate da uno o più Consiglieri sono assegnate dal Presidente del Consiglio, che ne informa la Giunta, alle Commissioni competenti per materia e sono svolte entro trenta giorni, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, e secondo la procedura prevista dagli articoli precedenti per le interpellanze che si svolgono in Consiglio.

2. Se l'interpellante non fa parte della Commissione, deve essere avvertito della iscrizione della sua interpellanza all'ordine del giorno, almeno quarantotto ore prima della data fissata per lo svolgimento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 110.

MOI, Segretaria:

Art. 110

(Mozione)

Un Gruppo consiliare, tramite il suo Presidente, o tre Consiglieri possono presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 111.

MOI, *Segretaria*:

Art. 111

(Discussione delle mozioni)

1. La data di svolgimento delle mozioni è stabilita dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, nell'ambito della programmazione dei lavori del Consiglio.

2. L'Assemblea, su proposta dei proponenti o di un Presidente di Gruppo, udita comunque la Giunta regionale, può fissare la data per la discussione di una mozione. Ove la Giunta regionale si dichiara favorevole la discussione sulla stessa può avvenire immediatamente. Nei predetti casi possono parlare due oratori a favore e due contro, ciascuno per non più di cinque minuti e l'Assemblea decide con votazione per alzata di mano.

3. Se il proponente, dopo l'inserimento all'ordine del giorno, dichiara di ritirare la mozione, essa deve essere posta ugualmente in discussione qualora lo richiedano un Presidente di Gruppo o tre Consiglieri.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Gruppo D.C.

"Art. 111

Nel primo comma, fra la parola 'sentita' e la parola 'Conferenza' inserire la frase 'nella sua prima riunione' ". (100)

Emendamento sostitutivo parziale Gruppo D.C.

"Art. 111

Nel secondo comma sostituire la frase 'fissare la data per la discussione di una mozione' con 'sempre fissare una data diversa' ". (101)

PRESIDENTE. Questi emendamenti hanno ricevuto il parere contrario della Giunta per il Regolamento. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrarli.

SABA (D.C.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 101. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'articolo 111. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 100. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 112.

MOI, *Segretaria*:

Art. 112

(Modalità della discussione)

1. Nella discussione delle mozioni, che viene aperta da uno dei presentatori, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni previste dal Capo X del presente Regolamento.

2. Qualora il Presidente lo disponga, più mozioni relative a fatti od argomenti identici, o strettamente connessi, possono formare oggetto di una discussione unica.

3. Lo svolgimento di una o più interpellanze può essere abbinato alla discussione di mozioni sullo stesso argomento. In tal caso gli interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo i proponenti delle mozioni in discussione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 113.

MOI, *Segretaria*:

Art. 113

(Replica - emendamenti - votazione)

1. Uno dei firmatari di una mozione ha diritto di replica prima della chiusura della discussione.

2. Alla mozione possono essere presentati emendamenti che ciascun proponente o gruppo di proponenti può illustrare, indipendentemente dal numero degli emendamenti, in un tempo massimo di dieci minuti.

3. I singoli emendamenti sono discussi e votati separatamente, senza dichiarazioni di voto, secondo l'ordine dell'inciso cui si riferiscono.

4. La votazione di una mozione può farsi per parti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 114.

MOI, *Segretaria*:

Art. 114

(Mozione di fiducia o di sfiducia)

1. La mozione di fiducia o di sfiducia alla Giunta deve essere motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei componenti il Consiglio, non può essere discussa prima di tre giorni dall'annuncio ed è votata sempre per appello nominale.

2. Non è consentita la votazione per parti né la presentazione di ordini del giorno.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo parziale Giunta per il Regolamento

"Art. 114

Il primo comma è così sostituito:

'La mozione di fiducia o di sfiducia alla Giunta regionale, le mozioni e gli ordini del giorno di censura politica di carattere generale devono essere motivati e sottoscritti da almeno un decimo dei componenti il Consiglio; non possono essere discussi prima di tre giorni dall'annuncio e sono votati sempre per appello nominale' ". (119)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per illustrare questo emendamento, l'onorevole Cocco.

COCCO (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 114. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 115.

MOI, *Segretaria*:

Art. 115

(Ricevibilità e discussione distinta)

1. Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e la discussione di interrogazioni, interpellanze e mozioni che siano formulate con frasi sconvenienti.

2. La discussione delle interpellanze deve essere distinta da ogni altra discussione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 116.

MOI, *Segretaria*:

Art. 116

(Dichiarazioni della Giunta)

1. La Giunta regionale, allo scopo di promuovere in proposito un dibattito, può chiedere di iscrivere all'ordine del giorno dichiarazioni da rendere al Consiglio su argomenti di particolare rilievo politico e amministrativo. Il Presidente del Consiglio fissa la data di tali dichiarazioni che non possono essere rese prima di ventiquattro ore.

2. La durata degli interventi in tali dibattiti è quello stabilito dal primo comma dell'art. 76.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 117.

MOI, *Segretaria*:

Art. 117

(Comunicazioni della Giunta)

1. La Giunta regionale può sempre fare al Consiglio comunicazioni che non eccedano i dieci minuti, con un preavviso di almeno ventiquattro ore, salvo diversa determinazione del Presidente del Consiglio.

2. Sulle comunicazioni della Giunta regionale ciascun Gruppo può intervenire per non più di

dieci minuti. La discussione si chiude con l'eventuale replica della Giunta, per non più di dieci minuti.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento soppressivo parziale Gruppo D.C.

"Art. 117

Sopprimere, nel primo comma, le parole 'con un preavviso di almeno 24 ore' ". (102)

PRESIDENTE. Su questo emendamento la Giunta per il Regolamento ha espresso parere contrario. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrarlo.

SABA (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 117. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 118.

MOI, *Segretaria*:

CAPO XV

DEGLI ORDINI DEL GIORNO E DELLA
QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 118

(Discussione e votazione)

1. Nell'esame di un progetto di legge, di una mozione o di altri atti sottoposti all'approvazione del Consiglio possono essere presentati, sull'argomento in discussione, ordini del giorno al fine di promuovere una decisione da parte del Consiglio.

2. Gli ordini del giorno sono di regola presentati prima della chiusura della discussione generale e possono essere illustrati al termine di tale discussione, per un periodo di tempo non superiore ai dieci minuti. Il parere sugli ordini del giorno da parte del relatore della Commissione sull'argomento in discussione e della Giunta regionale sono espressi per non più di dieci minuti.

3. I singoli Consiglieri possono intervenire per sole dichiarazioni di voto per non più di cinque minuti ciascuno. Nel caso di una sola dichiarazione di voto da parte di un Gruppo la sua durata va contenuta in dieci minuti. I presentatori possono non insistere per la votazione qualora l'ordine del giorno venga accolto dalla Giunta come raccomandazione.

4. Gli ordini del giorno presentati dopo la chiusura della discussione generale non possono essere illustrati.

5. La votazione di un ordine del giorno può farsi per parti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 119.

MOI, *Segretaria*:

Art. 119

(Questione di fiducia)

1. Se la Giunta regionale pone la questione di fiducia sull'approvazione o reiezione di emendamenti ed articoli di progetti di legge, non è modificato l'ordine degli interventi e delle votazioni stabilito dal Regolamento.

2. Se la Giunta pone la questione di fiducia sul mantenimento di un articolo, si vota sull'arti-

colo dopo che tutti gli emendamenti previsti siano stati illustrati. Se il voto del Consiglio è favorevole, l'articolo è approvato e tutti gli emendamenti si intendono respinti. Nello stesso modo si procede se sia posta la questione di fiducia su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione. Se il progetto di legge consiste in un solo articolo, la Giunta può porre la questione di fiducia sulla votazione finale del progetto.

3. Sulla questione di fiducia si vota non prima di ventiquattro ore per appello nominale, salvo che un terzo dei componenti l'Assemblea chieda la votazione a scrutinio segreto; ciascun Consigliere può intervenire per non più di dieci minuti per dichiarazione di voto.

4. La questione di fiducia non può essere posta su proposte di inchieste consiliari, modificazioni del Regolamento e relative interpretazioni o richiami, verifica delle elezioni, nomine, fatti personali, sanzioni disciplinari ed in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno del Consiglio e su tutti quegli argomenti per i quali il Regolamento prescrive votazioni per alzata di mano.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento soppressivo totale Gruppo D.C.

“L'art. 119 è soppresso”. (103)

PRESIDENTE. Su questo emendamento la Giunta per il Regolamento ha espresso parere favorevole. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrarlo.

SABA (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 120.

MOI, *Segretaria*:

CAPO XVI

CONFRONTO FRA CONSIGLIERI E
GIUNTA

Art. 120

(Svolgimento)

1. In occasione delle tornate ordinarie del Consiglio, previste dall'art. 20 dello Statuto, ha luogo un confronto pubblico, anche nella forma della trasmissione televisiva diretta, fra i Consiglieri e la Giunta regionale.

2. Alle relative sedute la stessa Giunta è tenuta a partecipare con tutti i suoi componenti.

3. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo definisce preliminarmente le modalità di svolgimento delle sedute, attribuendo anche a ciascun Gruppo, tenendo presenti criteri di proporzionalità, un tempo determinato da destinare alle relative domande. Il cinquanta per cento del tempo complessivo destinato alle domande dev'essere riservato ai Gruppi dell'opposizione. In ogni caso ogni domanda di ciascun Consigliere ed ogni risposta della Giunta non devono superare rispettivamente i due minuti.

4. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, può stabilire che si svolgano altre sedute, in numero non superiore a tre nell'arco dell'anno, destinate a tali confronti.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo parziale Gruppo D.C.

"Art. 120

Sostituire il primo comma con i seguenti:

1) Il Consiglio si riunisce ogni anno in seduta

ordinaria nella prima giornata non festiva dei mesi di febbraio, giugno e ottobre.

2) Le sedute ordinarie si tengono alternativamente a Sassari, Nuoro e Oristano.

3) In occasione di tali sedute, ha luogo un confronto pubblico, anche nella forma della trasmissione televisiva diretta, tra i Consiglieri e la Giunta regionale". (104)

Emendamento aggiuntivo Gruppo D.C.

"Art. 120

Nel quarto comma dopo le parole 'che si svolgono' aggiungere 'nella sede del Consiglio regionale' ". (105)

PRESIDENTE. Su questi emendamenti la Giunta per il Regolamento ha espresso parere contrario. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrarli.

TAMPONI (D.C.). Signor Presidente, colleghi, veramente non capiamo la contrarietà espressa sugli emendamenti presentati dal Gruppo della Democrazia Cristiana all'articolo 120. Infatti, per quanto riguarda l'emendamento numero 104 basterebbe che questa Assemblea dedicasse un po' di attenzione alla lettura dello stesso, lettura che tra l'altro dovrebbe avvenire con minor fretta di quella con la quale tutti gli emendamenti vengono letti e che non consente, soprattutto ai consiglieri che hanno avuto il materiale soltanto stamattina, di riflettere su di essi ed eventualmente di discuterli. Quindi, visto che non lo fa il Segretario, che procede così alacremente, lo faccio io. Il testo di questo emendamento dice: "Sostituire il primo comma con i seguenti: 1) Il Consiglio si riunisce ogni anno in seduta ordinaria nella prima giornata non festiva dei mesi di febbraio, giugno ed ottobre. 2) Le sedute ordinarie si tengono alternativamente a Sassari, Nuoro ed Oristano. 3) In occasione di tali sedute, ha luogo un confronto pubblico, anche nella forma della trasmissione televisiva diretta, tra i consiglieri e la Giunta regionale".

La differenza tra questo emendamento e il testo che ci viene proposto dalla Giunta per il Regolamento consiste non solo in una modifica

sostanziale all'articolo 20 dello Statuto (che prevede due sedute ordinarie del Consiglio il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre) proponendo una terza seduta ordinaria anche il primo giorno non festivo del mese di giugno, ma soprattutto nella possibilità che il Consiglio regionale possa riunirsi in altre sedi. Esigenza questa sentita da qualche tempo nell'opinione pubblica, nei rappresentanti degli enti locali, direi forse anche in molti consiglieri regionali stessi. Si tratterebbe di sedute emblematiche, certamente dimostrative e non di *routine*, che avrebbero la capacità di attirare o di riportare l'attenzione sull'istituto regionale. Vi sono infatti parti della Sardegna che, se non tramite i *mass media*, sono direi materialmente impediti ad avere questo contatto con l'istituto regionale che sarebbe invece estremamente produttivo per il rilancio dei valori autonomistici e di una nuova attenzione che verso di esso devono avere le nuove generazioni di amministratori locali, più vicine certamente ai temi istituzionali, e soprattutto l'opinione pubblica in generale.

Non vedo perché un'iniziativa come questa debba essere rigettata a priori senza un'opportuna riflessione, e perché questa Assemblea non la consideri invece come un'apertura. Non si tratta certamente di un atto di campanilismo o di un atteggiamento contrario comunque alla sede della Regione e del Consiglio regionale, è un invito che io faccio ai colleghi consiglieri per far sì che l'aspetto direi burocratizzante che da un certo punto di vista caratterizza il nostro operato, sia in qualche modo controbilanciato da alcune esperienze di carattere generale sulle quali ci si può trovare d'accordo. In queste circostanze, del resto, non faremo solo accademia, non faremo solo passerella, perché le passerelle sarebbero inutili, ma comprenderemo queste tornate e queste sedute nel novero di quelle entro le quali dovrebbe essere previsto il confronto pubblico tra la Giunta e i consiglieri.

Io inviterei pertanto i colleghi consiglieri a riconsiderare questa opportunità e, se fosse necessario, a chiedere anche di sospendere l'esame di questo emendamento per una più opportuna riflessione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cocco. Ne ha facoltà.

COCCO (P.C.I.). La Giunta per il Regolamento non accolse a suo tempo questo emendamento non perché non avesse una sua ragion d'essere o un suo fondamento, ma perché semplicemente lo considerava pleonastico dal momento che è lo stesso Statuto, e poi la norma di attuazione del '49, a stabilire appunto le sessioni ordinarie.

Per quanto riguarda poi l'eventualità che le riunioni del Consiglio in seduta ordinaria (che poi sarebbe straordinaria) si tengano alternativamente a Sassari, Nuoro ed Oristano, si capisce il senso della proposta che vuol essere in qualche modo un'opportunità di contatto con la società sarda, e questo è un fatto che non possiamo che considerare in termini positivi; però teniamo presente che il rapporto con la società sarda non è dato da questa sorta di trasferimento che creerebbe oltretutto dei gravissimi problemi operativi e potrebbe attivare dei meccanismi campanilistici in considerazione del fatto, che certamente noi tutti auspichiamo, che fra un po' il numero delle province dell'Isola potrebbe essere maggiore di quattro. In questo modo ci troveremo veramente in una situazione di incertezza, di difficile programmazione e, in qualche modo, di polverizzazione e di improduttività dell'attività di cui per quarant'anni il Consiglio ha sofferto. Una tale attività deambulante tra uffici vari creerebbe situazioni di difficoltà dalle quali stiamo appena per uscire e che si ripresenterebbero in forma terribilmente più grave.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Cocco, ha spiegato le ragioni per cui la Giunta per il Regolamento non ha accolto questo emendamento. In ogni caso è stata avanzata dal proponente, onorevole Tamponi, la richiesta di sospensiva, quindi, se non vi sono opposizioni, sospendo l'esame di questo articolo. Se ci sono pareri contrari bisogna che l'Assemblea si pronunci.

Ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Onorevole Presidente, effettivamente l'emendamento, per come è formulato, pone delle difficoltà oggettive in quanto si riferisce alle sedute ordinarie del Consiglio, ma se noi sospendiamo il pronunciamento immediato dell'Assemblea potremmo formulare una norma pro-

grammatica che stabilisca che il Consiglio regionale, e questo nessuno lo vieta, compatibilmente con le esigenze nascenti dalla programmazione dei suoi lavori, si riunisca periodicamente in seduta straordinaria nei capoluoghi di provincia. Quello che a noi interessa è che il Consiglio regionale lo farà una volta all'anno; un anno farà una seduta straordinaria ad Oristano, un altro anno la farà a Nuoro, ma è bene che il Consiglio regionale si avvicini alle nostre popolazioni.

Io credo che sia utile che questa norma sia scritta nel Regolamento in modo tale che si possa essere vicini alle popolazioni in determinati periodi, in particolari momenti della vita sociale, anche nell'eventualità, e Dio non voglia, di calamità naturali o di atti di criminalità che dovessero investire le istituzioni locali. Si tratterebbe non di una semplice presenza informale, ma di una seduta straordinaria del Consiglio regionale che testimonierebbe come l'autonomia regionale sia un fatto che coinvolge il popolo sardo specie quando questo attraversa momenti particolarmente delicati.

PRESIDENTE. L'onorevole Saba sostiene quindi la richiesta di sospensiva.

MELONI (P.S.d'Az.). Anche noi siamo a favore.

PRESIDENTE. Due consiglieri si dichiarano a favore. L'onorevole Cabras si è dichiarato contrario. Dobbiamo procedere quindi alla votazione. Sulla richiesta di sospensiva possono parlare due a favore e due contro poi il Presidente deve metterla ai voti. Chi la approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non la approva alzi la mano.

(*Non è approvata*).

Metto in votazione l'emendamento numero 104. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'articolo 120. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 105. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 121.

MOI, Segretaria:

CAPO XVII

DELLE INCHIESTE CONSILIARI

Art. 121

(Finalità e procedure)

Le proposte di inchiesta consiliare volte ad accertare responsabilità nell'ambito dell'organizzazione della Regione, seguono la procedura prevista per i progetti di legge.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo totale Gruppo D.C.

"Art. 121

L'articolo 121 è sostituito dal seguente:

'Le proposte di inchiesta consiliare, presentate da un numero di Consiglieri inferiore a quello previsto dal precedente articolo, seguono la procedura prevista per i progetti di legge' ". (106)

PRESIDENTE. Questo emendamento ha ricevuto il parere favorevole della Giunta per il Regolamento. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrarlo.

SABA (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 122.

MOI, *Segretaria:*

Art. 122

(Commissione d'inchiesta)

1. Quando il Consiglio delibera un'inchiesta, la Commissione è nominata in modo che la sua composizione rispecchi la proporzione dei Gruppi consiliari. Il Consiglio può delegare la nomina al Presidente.

2. Quando una Commissione d'inchiesta stimi opportuno di trasferirsi o d'inviare alcuno dei suoi componenti fuori dalla sede del Consiglio deve informare il Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria:*

Emendamento aggiuntivo Gruppo D.C.

"Art. 122

Dopo il secondo comma aggiungere i seguenti:

3. Il Consiglio regionale può disporre inchieste in materia di competenza della Regione.

4. Istituisce, in ogni caso, nel proprio ambito, una Commissione d'inchiesta allorché un terzo dei Consiglieri assegnati alla Regione ne presenti richiesta motivata al Presidente del Consiglio.

5. La richiesta si intende motivata quando riguarda atti della Regione o degli enti o aziende da essa dipendenti. La richiesta è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio entro 30 giorni dalla data di presentazione per la nomina o l'eventuale delega al Presidente del Consiglio.

6. E' fatto obbligo a tutti gli uffici della Re-

gione, nonché agli enti, agli istituti e aziende dipendenti di fornire alla Commissione d'inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti senza vincolo di segreto d'ufficio". (107)

PRESIDENTE. Questo emendamento ha ricevuto il parere favorevole della Giunta per il Regolamento. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrarlo.

SABA (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 122. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 107. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 123.

MOI, *Segretaria:*

CAPO XVIII

ORGANI COLLEGIALI

Art. 123

(Nomine in organi collegiali)

1. Salvo quanto disposto da norme speciali di legge, per la nomina di rappresentanti del Consiglio in organi collegiali ciascun Consigliere vota per uno dei membri da eleggersi.

2. La stessa regola si segue nelle elezioni suppletive in quanto ciò sia possibile.

3. Si intendono nominati coloro che al primo scrutinio ottengono un maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

4. Lo spoglio delle schede per le votazioni contemplate nel presente articolo è fatto in seduta pubblica.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 124

MOI, *Segretaria*:

CAPO XIX

DELLE DEPUTAZIONI

Art. 124

(Formazione)

Il Presidente del Consiglio determina il numero e procede alla nomina dei membri delle Deputazioni in modo che sia assicurata, nei limiti del possibile, la rappresentanza dei diversi Gruppi consiliari. Le Deputazioni sono presiedute dal Presidente o, in sua mancanza, da uno dei Vice Presidenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 125.

MOI, *Segretaria*:

CAPO XX

DEL BILANCIO DEL CONSIGLIO

Art. 125

(Discussione e votazione)

Il progetto di bilancio ed il conto consuntivo delle entrate e delle spese del Consiglio, predisposti dai Questori e deliberati dall'Ufficio di Presidenza in conformità dell'articolo 11, su relazione

dei Questori stessi, sono discussi e votati dal Consiglio in seduta pubblica; sono discussi e votati in seduta segreta quando la Presidenza del Consiglio o almeno dodici Consiglieri lo richiedano.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 126.

MOI, *Segretaria*:

CAPO XXI

DEI PROCESSI VERBALI

Art. 126

(Redazione e pubblicazione)

1. Di ogni seduta dell'Assemblea si redige il processo verbale che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, indicando per la discussione l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato.

2. Il Consiglio può deliberare a maggioranza dei due terzi dei presenti che non si stenda processo verbale di una seduta segreta.

3. Quando il Consiglio si raduna in seduta segreta, l'estensore si ritira, eccetto che il Consiglio non determini altrimenti.

4. I processi verbali, sia delle sedute pubbliche che delle sedute segrete, sono sottoscritti dal Presidente e da uno dei Segretari.

5. Dei processi verbali vengono redatte contemporaneamente due copie autentiche dattiloscritte che verranno rilegate e tenute per le consultazioni correnti degli Uffici e dei Consiglieri.

6. Di ogni seduta pubblica viene redatto e pubblicato, inoltre, un resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura all'articolo 127.

MOI, *Segretaria*:

CAPO XXII

DELLA CASSA DI PREVIDENZA

Art. 127

(Costituzione e gestione)

1. La Cassa di Previdenza per i Consiglieri alla quale sono iscritti d'ufficio tutti i componenti il Consiglio, assicura il trattamento previdenziale ai Consiglieri cessati dal mandato ed ai loro aventi causa in base alle norme contenute in uno speciale regolamento approvato, su conforme proposta del Comitato amministrativo, dall'Ufficio di Presidenza cui spetta, altresì, deliberare sulle eventuali modifiche.

2. Un Comitato amministrativo, costituito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio integrato dai Presidenti dei Gruppi consiliari e da un rappresentante dell'Associazione dei Consiglieri cessati dalla carica, sovrintende alla gestione ordinaria e straordinaria della Cassa.

3. La Cassa di Previdenza per i Consiglieri è alimentata dai contributi dei singoli Consiglieri e dai contributi del Consiglio, la misura dei quali è determinata, rispettivamente, dal Comitato amministrativo della Cassa per i contributi individuali e dal Consiglio di Presidenza per i versamenti ed integrazioni da iscrivere nel bilancio di previsione del Consiglio a norma delle leggi che regolano la materia.

4. Il bilancio della Cassa e il rendiconto patrimoniale sono approvati dal Consiglio di Presidenza.

5. All'Ufficio di Presidenza compete altresì deliberare sulle eventuali modifiche alle norme del regolamento sul trattamento previdenziale su conforme proposta del Comitato amministrativo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 128.

MOI, *Segretaria*:

CAPO XXIII

DEGLI UFFICI DEL CONSIGLIO

Art. 128

La nomina, le promozioni e la destituzione del personale degli uffici, nonché il trattamento economico del personale stesso, sono di competenza del Consiglio di Presidenza.

Una pianta organica, approvata dal Consiglio di Presidenza, fissa il numero e la qualifica del personale.

Regolamenti speciali approvati dal Consiglio di Presidenza ne determinano le attribuzioni ed i doveri.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 129.

MOI, *Segretaria*:

CAPO XXIV

DELLA APPROVAZIONE E DELLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 129

1. Il Consiglio, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto speciale per la Sardegna, adotta e modifica il suo Regolamento a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Ciascun Consigliere può presentare proposte di modifica al Regolamento del Consiglio; le

stesse sono inviate per l'esame alla Giunta per il Regolamento.

3. In Assemblea non sono ammessi emendamenti alle proposte in discussione che non siano stati presentati almeno 48 ore prima dell'inizio della discussione stessa e sottoposti al parere della Giunta per il Regolamento. E', tuttavia, in facoltà del Presidente ammettere la presentazione nel corso della discussione di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modifiche precedentemente approvate.

4. Quando le modificazioni al Regolamento sono costituite da un complesso normativo organico composto di più disposizioni tra loro collegate, è richiesta la maggioranza assoluta soltanto per l'approvazione finale del Consiglio. Tuttavia un Presidente di Gruppo consiliare può chiedere che singole norme siano stralciate per essere votate separatamente. In tal caso per l'approvazione è richiesta la maggioranza assoluta.

5. Il Regolamento e le relative modificazioni sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Gruppo D.C.

"In sa proposta de su regulamentu internu de su Cunsizu Regionale est de aggiunghere:

Art. 129 bis

Dopo l'articolo 129 aggiungere il seguente articolo 129 bis:

'In su Cunsizu regionale podene essere usadas indifferentemente sa limba italiana e sa limba salda.

Sos uffiscios, a dumanda finzas de unu solu cussizeri, provvedidi a tradure in limba italiana sos testos in limba salda.

Sos attos de su Cunsizu devene cuntennhere s'interventu gasi comente est istadu pronunziadu' ". (108)

Emendamento aggiuntivo Gruppo D.C.

"Art. 129

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

'Il testo predisposto dalla Giunta per il Regolamento deve essere distribuito a tutti i Consiglieri almeno 10 giorni prima dell'inizio della discussione' ". (109)

Emendamento soppressivo parziale Gruppo D.C.

"Art. 129

Il comma quarto è soppresso". (110)

PRESIDENTE. Gli emendamenti numero 108 e 110 hanno ricevuto il parere contrario della Giunta per il Regolamento, mentre l'emendamento numero 109 ha ricevuto il parere favorevole. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrarli.

SABA (D.C.). Intendo parlare sull'emendamento numero 108, promosso dal nostro collega Isoni, che dice: "*In su Cunsizu regionale podene essere usadas indifferentemente sa limba italiana e sa limba salda. Sos uffiscios, a dumanda finzas de unu solu cussizeri, provvedidi a tradure in limba italiana sos testos in limba salda. Sos attos de su Cunsizu devene cuntennhere s'interventu gasi comente est istadu pronunziadu*".

Naturalmente prendo la parola sperando che il consigliere Isoni, se è presente alla seduta, possa illustrare lui stesso più appropriatamente l'emendamento.

Il collega Isoni con questo emendamento, introducendo per la prima volta nel testo del Regolamento la lingua sarda, afferma la necessità dell'uso del bilinguismo a livello istituzionale.

Ovviamente questo articolo 129 bis può essere scritto in italiano e in sardo proprio per rispettare il senso della proposta.

(Interruzioni).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si sta svolgendo una discussione anomala a più voci

mentre il collega Saba sta illustrando un emendamento. Vorrei pregarvi pertanto di mantenere il silenzio. Prego onorevole Saba.

SABA (D.C.). Nell'attuale proposta di Regolamento il problema dell'uso della lingua sarda in Consiglio è regolato dalle norme transitorie mentre qui si propone un articolo che abbia una sua numerazione proprio per affermare il diritto dell'uso della lingua sarda in via permanente e non transitoria. Il testo dell'emendamento è scritto in sardo logudorese però è chiaro che in Consiglio regionale possono essere usate indifferentemente la lingua italiana e la lingua sarda. Gli uffici, a domanda anche di un solo consigliere, provvedono a tradurre in lingua italiana i testi scritti in lingua sarda. Gli atti del Consiglio devono contenere l'intervento così come è stato pronunciato. Questo è il testo in italiano dell'emendamento.

ATZORI VILLIO (P.C.I.). E' in dialetto galurese.

SABA (D.C.). No, è in logudorese.

ATZORI VILLIO (P.C.I.). Io lo voglio in campidanese, non lo capisco.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di lasciar proseguire l'onorevole Saba che tra l'altro ha tradotto correttamente, dimostrando un perfetto bilinguismo, il testo dell'emendamento presentato in lingua sarda nella versione logudorese.

Prego, onorevole Saba.

SABA (D.C.). Il sardo io lo parlo quotidianamente nel mio ambiente e quindi non ho difficoltà a tradurlo, però prego tutti i consiglieri di avere un po' di tolleranza (ed è il colmo che chiediamo tolleranza per parlare di problemi attinenti alla lingua sarda, si chiede tolleranza nei confronti delle minoranze, evidentemente noi siamo diventati minoranza anche nella nostra regione, nella nostra patria) per poter affrontare questi problemi. Arrivati a questo punto del Regolamento noi dobbiamo stabilire se relegare questo diritto dell'uso della lingua sarda nell'ambito di una norma

transitoria o se dargli dignità inserendolo in un articolo vero e proprio. Posso capire che fino a che il Consiglio non si dota di strumenti tecnici idonei per la traduzione simultanea venga adottata la norma transitoria, ma che un consigliere possa svolgere l'intervento in lingua sarda (nella parlata locale che più gli è propria, ovviamente) a mio avviso deve essere definito in sede di un articolo apposito e non di una norma transitoria.

Noi dobbiamo arrivare poi, onorevoli colleghi, alla traduzione simultanea perché non possiamo sopprimere il diritto di parlare in lingua sarda e, d'altra parte, non possiamo non prendere atto realisticamente del fatto che la lingua sarda oggi si articola in diverse parlate locali che possono essere di difficile ed immediata comprensione per molti consiglieri. Quindi, concludendo, questo emendamento vuol raggiungere due scopi: primo, introdurre per la prima volta un testo in lingua sarda nel Regolamento proprio a testimonianza scritta che la lingua sarda ha dignità di lingua anche sotto gli aspetti giuridici (ovviamente nessuno vieta che a questo testo in sardo venga insieme presentato il testo in italiano); secondo, si tende ad introdurre un articolo specifico distinguendo fra la norma ordinaria che sancisce il diritto dell'uso della lingua sarda e la norma transitoria che attiene invece alla disciplina organizzativa.

Siamo giunti ad un appuntamento scomodo perché molti di noi vorrebbero non affrontare questi problemi. Ma quando parliamo della valorizzazione della lingua e della cultura sarda e non cogliamo questa occasione della modifica del Regolamento interno del Consiglio, allora noi manchiamo ad un appuntamento e rischiamo di essere tacciati di codardia, di pusillanimità e di incoerenza. Se non sanciamo il diritto di parlare in sardo nel Parlamento sardo noi allora non diamo nessun esempio, nessuna proposizione affermativa di questa coscienza di identità.

Ovviamente parlare in sardo non può essere un dovere, può essere solo un diritto. Questo Consiglio ha approvato una proposta di legge nazionale per l'uso del bilinguismo, noi dobbiamo porre su un piano di parità la possibilità di adoperare le due lingue e dobbiamo quindi, in tempi sufficientemente brevi, affrontare il problema della traduzione simultanea nella nuova Aula consi-

liare. Inoltre, solo in via transitoria, l'oratore che intende svolgere un intervento in sardo lo dovrà scrivere tradotto in italiano, con molto anticipo, affinché possa essere distribuito in Aula.

ATZORI VILLIO (P.C.I.). Anche in genovese, in catalano...

SABA (D.C.). Se il Consiglio ritiene di non poter accogliere immediatamente questa proposta essendo necessaria una ulteriore riflessione, noi non ci opponiamo ad una sospensione che veda un esame più approfondito, anche se veloce, di questo testo. Chiediamo però che il Consiglio regionale non banalizzi questa questione perché noi siamo responsabili, nei confronti delle generazioni future, della conservazione del patrimonio linguistico che è il cuore, insieme ai valori morali, della nostra identità. Questo patrimonio va salvaguardato, ed è questa la sede in cui noi possiamo dare una testimonianza coerente di questa forte volontà politica, in cui noi possiamo introdurre una pietra miliare in questo cammino di recupero della nostra identità, dei nostri valori, a testimonianza della affezione profonda che nutriamo verso la nostra piccola patria sarda.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Italo Ortu. Ne ha facoltà.

ORTU ITALO (P.S.d'Az.). Signor Presidente, non ho il testo scritto e, purtroppo, il Regolamento vigente non mi consente di parlare nella mia lingua, di parlare così come la coscienza mi detta, perché la lingua è l'espressione più profonda della coscienza di ciascuno di noi.

La scorsa settimana, parlando di occupazione e di Agenzia del lavoro, io dicevo che se non ci sarà una rinnovata tensione di carattere politico, e soprattutto di carattere culturale, non ci sarà sviluppo, non ci sarà rinascita, non ci sarà occupazione. E quando parlavo di rinnovata tensione culturale mi riferivo innanzitutto ai valori più autentici delle identità dei sardi, in modo particolare a quanto costituisce espressione più alta della nostra identità e della nostra cultura, e cioè la lingua. Pertanto, per un Consiglio regionale che nasce dai valori dell'identità, che nasce dalla volontà di autonomia,

per un Consiglio regionale che deve essere espressione di questi grandi valori, nei quali noi tutti vogliamo identificarci, l'uso della lingua, questo diritto non può essere allocato in una norma transitoria. Io dico che è innanzitutto, e soprattutto, una questione di principio, una questione pertanto che, così come ogni regolamento vuole, dovrebbe essere inserita tra i diritti di ogni consigliere regionale, tra i diritti di questa Assemblea e dunque tra i primi e i più importanti articoli del nostro Regolamento. Il diritto di ciascun consigliere di parlare nella sua lingua, nell'espressione, nel dialetto che ha sempre parlato, cioè in quella variante che è parte della lingua sarda; e dico che il consigliere regionale non è tenuto a presentare prima del suo intervento il testo scritto. Deve essere invece l'Assemblea a porre in condizione ciascuno di noi di esprimersi come meglio crede, nella lingua che ritiene più opportuna; deve essere il Consiglio regionale pertanto a disporre di traduttori che forniscano ai consiglieri regionali il testo in italiano.

Mi verrebbe da dire, quale italiano? Quello di Pippo Baudo o quello di Giacomo Mameli? Ma non importa, direi nell'italiano corrente, l'italiano che tutti i consiglieri regionali comprendono e parlano.

Pertanto, una norma transitoria che definisca intanto un articolo principale, che definisca il diritto di ogni componente dell'Assemblea regionale sarda di parlare in sardo; in secondo luogo, come norma transitoria, che traduttori del discorso, dell'intervento in sardo lo mettano per iscritto da distribuire in italiano ai consiglieri regionali.

Il tentativo di banalizzare con sorrisetti e con sarcasmi una questione così importante, così vitale, così principale per quello sviluppo di cui parlavo, è un tentativo maldestro che denuncia da quale subalternità e da quale dipendenza questo Consiglio regionale, in gran parte, sia ancora sopraffatto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Orrù. Ne ha facoltà.

ORRÙ' (P.C.I.). Chiedo che l'articolo 129, al fine di migliorarlo e di correggerlo, sia sospeso.

PRESIDENTE. E' stata avanzata la richiesta

di sospendere questo articolo e il relativo emendamento, così come si è fatto per altri cinque o sei articoli precedenti sui quali dobbiamo ritornare. Se non ci sono opposizioni, la richiesta è accolta.

Ci sono ora le norme transitorie. La prima norma transitoria: uso della lingua sarda in Consiglio, credo si debba sospendere. La seconda norma transitoria: Regolamento interno della Giunta per le elezioni, credo si possa votare. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

II

(Regolamento interno della Giunta delle elezioni)

Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento interno della Giunta delle Elezioni, di cui al secondo comma dell'art. 17, si osservano le norme contenute nel Regolamento approvato dalla Giunta medesima nelle sedute del 9 e 24 luglio 1957, nonché gli artt. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del Regolamento interno del Consiglio regionale in vigore al momento dell'approvazione del presente Regolamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione la seconda norma transitoria. Chi la approva alzi la mano.

(*E' approvata*).

Dalla Giunta per il Regolamento è stato presentato un emendamento che istituisce una terza norma transitoria. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Giunta per il Regolamento

“Dopo la II norma transitoria è inserita la seguente:

III

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento interno del Consiglio regionale della Sardegna entra in vigore dall'inizio della decima legislatura”. (121)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato.

COCCO (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.

MELONI (P.S.d'Az.). Io vorrei, prima di ogni altra cosa, avere un chiarimento relativamente alla presentazione di questa ulteriore norma transitoria, per un semplice fatto: perché il testo del nuovo Regolamento, insieme a tutti gli emendamenti, è stato distribuito prima dell'inizio della discussione degli articoli e non contiene questa norma transitoria che invece è stata distribuita questo pomeriggio e viene presentata come un emendamento della Giunta per il Regolamento. Prima di svolgere un altro intervento io vorrei sapere se, quando ed in quale occasione la Giunta per il Regolamento ha approvato questa norma transitoria. Chiedo questo perché non mi risulta che ieri ed oggi ci siano state riunioni della Giunta per il Regolamento nelle quali sia stato posto questo problema.

PRESIDENTE. Alla domanda dell'onorevole Meloni la Presidenza risponde con questa comunicazione: già in sede di approvazione (nel febbraio 1987) del testo finale della proposta di nuovo Regolamento consiliare, la Giunta per il Regolamento espresse all'unanimità l'orientamento di proporre all'Assemblea, che deve naturalmente decidere nella sua autonomia e sovranità, l'applicazione del nuovo Regolamento a decorrere dall'inizio della prossima legislatura. In sede poi di esame degli emendamenti, la Giunta per il Regolamento ha confermato all'unanimità questa decisione che, naturalmente, viene proposta come norma transitoria dalla Giunta per il Regolamento che – ripeto – l'ha approvata all'unanimità.

Sulla norma transitoria e sull'applicazione delle nuove regole che presiedono alla vita dell'Assemblea, è chiaro che non può che pronunciarsi

si l'Assemblea regionale.

Ha domandato di parlare l'onorevole Orrù. Ne ha facoltà.

ORRÙ' (P.C.I.). Vorrei chiedere di sospendere anche questa norma transitoria.

PRESIDENTE. L'onorevole Orrù chiede che la votazione del Consiglio su questa norma transitoria venga sospesa.

Siccome la Presidenza e la Giunta per il Regolamento non ignorano la portata che questa norma transitoria ha ai fini anche delle posizioni che i singoli componenti dell'Assemblea assumeranno in sede di voto finale, potremmo anche decidere, pur non votando in questo momento, di acquisire i pareri dei consiglieri che intendono intervenire in modo che la Giunta per il Regolamento, che si deve riunire tra non molto, mi auguro, per esaminare anche il coordinamento tecnico degli altri articoli sospesi, abbia tutti gli elementi di cognizione.

Se siamo d'accordo io darei la parola ai colleghi che chiedono di intervenire nel merito della norma transitoria proposta - ripeto - all'unanimità dalla Giunta per il Regolamento.

Ha domandato di parlare l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.

MELONI (P.S.d'Az.). Solo per una questione formale. Intanto sono d'accordo per la sospensione, però c'è un problema che noi dobbiamo sottoporre all'attenzione del Consiglio che è di carattere formale ma anche sostanziale. Lei ha detto, signor Presidente, che ci sarebbe stato, in data 20 febbraio, un parere...

PRESIDENTE. No, onorevole Meloni, io non le ho detto che ci sarebbe stato, io le ho detto che c'è stato, e la prego di tener conto che quello che comunica il Presidente è abbondantemente documentato dagli atti relativi all'attività e al lavoro della Giunta per il Regolamento. Prego.

MELONI (P.S.d'Az.). Siccome è stato espresso questo parere, espresso all'unanimità - io prendo atto della precisazione che lei mi fa e che non voglio mettere assolutamente in discussione -

ecco, mi chiedevo come mai questa proposta non sia pervenuta insieme a tutto il resto degli emendamenti e al testo di legge, mentre arriva oggi una proposta della Giunta per il Regolamento con la data del 20 luglio. Ora, essendo assente il nostro commissario nella Giunta per il Regolamento, e sapendo che ieri, 20 luglio, non c'è stata nessuna riunione per discutere di questi problemi, io mi pongo esclusivamente una domanda che - ripeto - è di carattere formale, ma che determina anche la validità, forse, delle determinazioni della Giunta per il Regolamento o di quelle che la stessa potrebbe andare ad assumere se non venisse convocata con la presenza di tutti i suoi componenti.

Il nostro componente che ha seguito tutti i lavori nella Giunta per il Regolamento, l'onorevole Marracini, è purtroppo assente per malattia. Allora mi chiedo se questo emendamento, ed eventuali altre decisioni da parte della Giunta per il Regolamento, possano essere in questo momento legalmente adottate nella impossibilità di convocare tutti i suoi componenti, compreso l'onorevole Marracini che è componente di diritto e che purtroppo non può essere neppure sostituito così come può avvenire nelle altre Commissioni.

Quindi esiste un problema di procedura, che però ha rilevanza anche di carattere sostanziale in quanto può determinare dei problemi circa la legittimità delle decisioni che potrebbero essere prese. Questo è il senso delle mie preoccupazioni che ho voluto esprimere preventivamente all'Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole Meloni, non c'è nessuna norma del Regolamento vigente che preveda che l'organismo presieduto dal Presidente del Consiglio e composto da membri nominati dallo stesso (di cui si dà, al momento della costituzione, comunicazione all'Assemblea) si possa riunire con il *plenum*, cioè con la presenza di tutti i suoi componenti. E' chiaro che ci possono essere dei componenti assenti per diversi motivi, è successo anche in diverse delle numerosissime sedute che la Giunta per il Regolamento ha tenuto nel corso di questi quattro anni (più di quaranta, se non ricordo male) e talora la Giunta per il Regolamento ha lavorato, istruito, discusso anche in assenza di qualche componente.

La Giunta per il Regolamento però, mi corre l'obbligo di ricordarle, si riunisce dopo che abbiamo esaurito l'esame dei singoli articoli per esaminare soltanto il coordinamento tecnico – così come avevamo comunicato all'Assemblea quando abbiamo iniziato l'esame di questo importante provvedimento – relativo a quegli articoli che sono stati sospesi per volontà della stessa Assemblea.

Se non ci sono altri interventi, io sospendo la seduta per quindici minuti e convoco nel mio ufficio la Giunta per il Regolamento.

(La seduta, sospesa alle ore 19 e 35, viene

ripresa alle ore 20 e 18).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MURA

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio riprenderanno domani mattina alle ore 11.

La seduta è tolta alle ore 20 e 19.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Antonio Solinas
